CC. SEDUTA

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 1949

Presidenza del Presidente BONOMI

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 7269

Disegni di legge:

(Trasmissione). 7270

(Presentazione) 7270, 7286, 7321

(Deferimento a Commissioni permanenti). . 7270

Disegno di legge: « Conversione in legge, con approvazione complessiva dei decreti-legge che a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943, non siano stati convertiti in legge o presentati per la conversione » (380) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione ed approvazione):

PERSICO 7285, 7299

SCELBA, *Ministro dell'interno*. 7286

CASATI 7286

LUCIFERO 7287, 7300

PICCHIOTTI 7289

CONTI 7290, 7299

SALOMONE, *relatore* 7290

RIZZO 7293

MENOTTI 7294

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia* . . 7296

SCOCCIMARRO 7299

ZOLI 7300

JACINI 7300

Disegno di legge: « Esecuzione dell'Accordo per i trasporti aerei concluso a Roma tra l'Italia e la Gran Bretagna, il 25 luglio 1948 » (311) (Discussione ed approvazione):

GALLETTO, *relatore*. 7301

BUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. 7302

Disegno di legge: « Ratifica dell'Accordo commerciale e scambio di note tra l'Italia e la Polonia, conclusi a Varsavia il 27 dicembre 1947 » (313) (Discussione ed approvazione):

GALLETTO, *relatore*. 7310

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. . . . . *Pag.* 7310

JANNUZZI. 7310

GAVINA. 7311

GRISOLIA. 7311

Disegno di legge: « Aumento del limite di valore della competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori » (169-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (Discussione):

DE LUCA 7321

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia* . . 7322

PERSICO. 7323

Interrogazioni (Annuncio) 7323

Per un tragico disastro aereo:

GASPAROTTO 7325

TONELLO 7325

SCELBA, *Ministro dell'interno* 7325

MERLIN Umberto. 7326

GUGLIELMONE 7326

PROLI 7326

PERSICO 7326

PRESIDENTE. 7326

Relazione (Presentazione) 7286

La seduta è aperta alle ore 16.

BORROMEO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Buizza per giorni 4; Caron per giorni 4; Di Giovanni per giorni 3, Farioli per giorni 4;

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Ferrabino per giorni 4; Menghi per giorni 1; Ricci Federico per giorni 4.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Concessione, da parte dello Stato, di un contributo di lire un miliardo ad integrazione del Fondo nazionale per il soccorso invernale, per l'anno finanziario 1948-49 » (390);

« Concessione all'Ente per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 650.000.000 » (391).

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Presentazione di disegno di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori Samek Lodovici, Gasparotto, Caporali, Bareggi, Caso, Lorenzi, Santero, Benedetti Luigi, Pazzagli, Boccassi, Macrelli, Traina, Marchini Camia, Lovera, Braccesi, Zelioli, Minoja, Tommasini, Vigiani, Pezzini, Falck, Tartufoli, Bisori e Cortese, hanno presentato un disegno di legge concernente la disciplina giuridica e l'organizzazione dei servizi della trasfusione di sangue umano (389).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, valendomi della facoltà conferitami dall'articolo 26 del Regolamento, ho deferito all'esame e all'approvazione:

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) i disegni di legge: « Concessione, da parte dello Stato, di un contributo di lire un miliardo ad integrazione del Fondo nazionale per il soccorso invernale, per l'anno finanziario 1948-49 » (390) e: « Concessione all'Ente per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 650 milioni » (391);

della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) i disegni di legge: « Abrogazione del regio decreto-legge 3 novembre 1941, n. 1401, relativo al blocco dei consumi del gas di carbone fossile superiori ai 2.000 metri cubi al mese e al divieto di allacciamento di nuove utenze del gas e di ampliamento delle utenze già in atto » (383) e: « Determinazione di un nuovo termine per la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Ente autonomo esposizioni nazionali per l'autarchia » (384).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei decreti-legge che a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943, non siano stati convertiti in legge o presentati per la conversione » (380). (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei decreti legge che a causa di avvenimenti successivi al 25 luglio 1943, non siano stati convertiti in legge o presentati per la conversione ».

Il disegno di legge si compone di un articolo unico modificato dalla Commissione del Senato e di una tabella allegata.

Ne do lettura:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i decreti-legge indicati nella tabella annessa alla presente legge, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti-legge anzidetti.

TABELLA.

ANNO 1942

17 febbraio 1942, n. 151	Adeguamento alle esigenze dell'attuale stato di guerra delle disposizioni sull'ordinamento del regio esercito e sull'avanzamento degli ufficiali del regio esercito.
24 marzo 1942, n. 200	Norme relative agli affitti degli immobili urbani.
23 aprile 1942, n. 433	Disciplina dell'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose.
18 maggio 1942, n. 617.	Disciplina dell'utilizzazione delle torbiere.
24 luglio 1942, n. 807	Investimenti di capitale straniero in Italia.
13 giugno 1942, n. 859	Modificazione dell'articolo 2 del regio decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, inteso a vietare l'aumento del canone di locazione per gli immobili urbani di vecchia costruzione in conseguenza dell'apprestamento del rifugio antiaereo.
18 agosto 1942, n. 1175	Riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.
20 ottobre 1942, n. 1182	Norme per la costituzione delle Aziende agricole comunali.
29 agosto 1942, n. 1189	Disposizioni in materia di disciplina del subaffitto di appartamenti vuoti o mobiliati e norme integrative dei regi decreti-legge 12 marzo 1941, n. 142, e 24 marzo 1942, n. 200.
24 agosto 1942, n. 1215	Modificazioni al regio decreto-legge 12 aprile 1937, n. 976, sull'istituzione del comando superiore delle Forze armate dell'Africa settentrionale.
21 novembre 1942, n. 1316	Disposizioni per la disciplina del mercato dei titoli azionari.
4 dicembre 1942, n. 1398	Modificazioni al testo unico 9 marzo 1942, n. 357, per la negoziazione dei titoli azionari non quotati in Borsa.
13 dicembre 1942, n. 1425	Istituzione di un Alto Commissariato militare per il porto di Napoli.

12 settembre 1942, n. 1436 . . . . . Proroga e revisione durante lo stato di guerra, dei contratti relativi all'esercizio di pubblici servizi affidati da comuni e provincie all'industria privata.

16 dicembre 1942, n. 1498 . . . . . Provvidenze a favore di personali dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche.

7 dicembre 1942, n. 1808 . . . . . Provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità.

ANNO 1943

11 gennaio 1943, n. 65 . . . . . Provvedimenti in materia di finanza locale.

10 marzo 1943, n. 94 . . . . . Fusione della tassa di circolazione sugli autoveicoli e rimorchi con la tassa sui trasporti di cose con automezzo.

18 febbraio 1943, n. 95 . . . . . Disciplina degli atti diretti a trasferire, dare in locazione o in uso opere edilizie facenti parte di stabilimenti industriali.

2 febbraio 1943, n. 99 . . . . . Reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo del regio esercito.

11 marzo 1943, n. 100 . . . . . Proroga, fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, del blocco dei prezzi delle merci, dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e degli affitti.

15 marzo 1943, n. 107 . . . . . Disciplina degli alloggi per gli sfollati.

11 febbraio 1943, n. 108 . . . . . Modificazioni alle norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della categoria in congedo della regia aeronautica.

15 marzo 1943, n. 121 . . . . . Norme intese a considerare « presenti alle bandiere » i militari e i militarizzati deceduti per ferite, lesioni od infermità riportate o contratte per servizio di guerra o che siano, nelle stesse circostanze, dichiarati irreperibili.

18 marzo 1943, n. 126 . . . . . Aumento delle pensioni e dei contributi dell'assicurazione invalidità e vecchiaia.

29 marzo 1943, n. 129 . . . . . Sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari non quotati in Borsa.

25 gennaio 1943, n. 162 . . . . . Disposizioni circa la sospensione delle clausole di divieto di subaffitto contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione e disposizioni in materia di riduzione dei canoni di affitto degli immobili danneggiati in seguito ad eventi bellici.

18 marzo 1943, n. 163	Agevolazioni tributarie a favore di imprese industriali che trasferiscono i propri impianti da zone esposte all'azione nemica.
15 febbraio 1943, n. 183	Disposizioni integrative alle norme sugli assegni familiari ai lavoratori dell'agricoltura richiamati alle armi.
25 marzo 1943, n. 194	Autorizzazione ad approvare, in casi di eccezionale urgenza, i contratti, salva successiva revisione dei contratti medesimi da parte della Commissione costituita con la legge concernente la regolazione e revisione dei prezzi delle forniture
12 aprile 1943, n. 205	Provvedimenti in materia di imposte dirette.
22 marzo 1943, n. 217	Applicazione, da parte dell'amministrazione provinciale di Pola, dell'addizionale all'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.
12 aprile 1943, n. 234	Provvedimenti in materia d'imposta di registro.
12 aprile 1943, n. 235	Provvedimenti tributari in materia di negoziazione di titoli azionari.
12 aprile 1943, n. 243	Agevolazioni tributarie a favore delle località danneggiate dalle offese belliche.
15 aprile 1943, n. 244	Norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale delle ferrovie dello Stato.
22 aprile 1943, n. 245	Coordinamento delle norme penali relative alla disciplina dei consumi.
15 aprile 1943, n. 249	Aumento del diritto di licenza sulle importazion dall'estero ed istituzione di un diritto di licenza sulle esportazioni.
23 aprile 1943, n. 286	Risarcimento dei danni di guerra rispetto ai titoli di Stato.
22 marzo 1943, n. 299	Rimborso di buoni postali fruttiferi intestati a persone morte in guerra o a causa di essa.
25 marzo 1943, n. 314	Raddoppiamento della misura degli assegni familiari agli impiegati privati ed agli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale.
25 marzo 1943, n. 315	Unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura.
19 aprile 1943, n. 327	Nuove disposizioni in materia di importazioni, esportazioni e di rapporti economici con l'estero.

10 maggio 1943, n. 360. . . . . . Funzionamento della giustizia in località minacciate da eventi bellici.

10 maggio 1943, n. 371. . . . . . Aumento temporaneo dell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

5 aprile 1943, n. 376 . . . . . Modificazioni alle norme sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza durante l'attuale stato di guerra.

10 maggio 1943, n. 407. . . . . . Proroga del termine della durata dell'occupazione provvisoria dei beni immobili da parte dell'Opera nazionale per i combattenti.

12 aprile 1943, n. 449 . . . . . Unificazione della tariffa delle imposte di consumo

10 maggio 1943, n. 450. . . . . . Modificazione del regime fiscale di alcuni prodotti zuccherini.

17 maggio 1943, n. 451. . . . . . Modificazioni al regio decreto-legge 15 aprile 1943, n. 249, concernente l'aumento del diritto di licenza sulle importazioni e la istituzione di un diritto di licenza sulle esportazioni.

3 giugno 1943, n. 452 . . . . . Addizionale straordinaria di guerra all'imposta generale sull'entrata.

3 maggio 1943, n. 456. . . . . . Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per il pagamento delle indennità di risarcimento dei danni di guerra.

17 maggio 1943, n. 457 . . . . . Provvedimenti eccezionali in materia di buoni ordinari del Tesoro in rapporto alle attuali esigenze di guerra

19 aprile 1943, n. 470 . . . . . Disposizioni relative al servizio della giustizia militare.

13 maggio 1943, n. 509 . . . . . Modificazioni all'Ordinamento forense.

24 giugno 1943, n. 543 . . . . . Norme transitorie per l'applicazione dell'imposta ordinaria sul patrimonio.

27 giugno 1943, n. 544 . . . . . Pagamento degli stipendi a favore degli impiegati trasferiti da od in località sottoposte ad offesa nemica.

24 giugno 1943, n. 545 . . . . . Ordinazione del pagamento delle pensioni intestate a cittadini sfollati.

25 giugno 1943, n. 546 . . . . . Proroga delle disposizioni per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali.

27 giugno 1943, n. 559 . . . . . Provvedimenti riguardanti i buoni novennali del Tesoro 4 per cento scadenti il 15 settembre 1951.

10 marzo 1943, n. 563 . . . . . Provvidenze a favore dell'Ente autonomo del Teatro reale dell'Opera di Roma.

27 maggio 1943, n. 564. . . . . Estensione a favore dei pensionati residenti in Libia delle disposizioni della legge 4 agosto 1942, n. 969, contenente norme provvisorie per il pagamento nel regno, durante lo stato di guerra, delle pensioni iscritte negli uffici del Tesoro dell'Africa Italiana, nonchè per il pagamento delle pensioni iscritte presso gli Uffici del Tesoro del regno, i cui titolari si trovino nell'Africa Orientale Italiana.

18 maggio 1943, n. 627. . . . . Aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri reali.

29 luglio 1943, n. 668 . . . . . Soppressione del tribunale speciale per la difesa dello Stato.

31 luglio 1943, n. 687 . . . . . Appartenenza del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza alle Forze armate dello Stato e applicazione della legge penale militare ai componenti il Corpo stesso.

2 agosto 1943, n. 704 . . . . . Soppressione del partito nazionale fascista.

2 agosto 1943, n. 705 . . . . . Scioglimento della Camera dei fasci e delle corporazioni.

2 agosto 1943, n. 706 . . . . . Soppressione del gran consiglio del fascismo.

2 agosto 1943, n 707 . . . . . Abrogazione delle norme contenenti limitazioni in dipendenza dello stato di celibe.

9 agosto 1943, n. 720 . . . . . Devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza.

9 agosto 1943, n. 721 . . . . . Soppressione degli organi corporativi centrali, del Comitato interministeriale di coordinamento prezzi e del Comitato interministeriale per l'autarchia.

9 agosto 1943, n. 728 . . . . . Istituzione di un privilegio sugli impianti e i macchinari asportati per contingenze belliche dagli stabilimenti industriali gravati di ipoteca.

19 agosto 1943, n. 729 . . . . . Estensione delle disposizioni del regio decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457, concernente il pagamento dei buoni ordinari del Tesoro.

19 agosto 1943, n. 730 . . . . . Pagamento delle competenze ai dipendenti di ruolo dello Stato che per causa della guerra non possono più trasferirsi nella propria sede.

23 agosto 1943, n. 731 . . . . . Autorizzazione al Ministro per le finanze a pagare dal 1° luglio 1943, a carico del bilancio statale, le pensioni gravanti sui comuni, sulle provincie e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza spettanti a cittadini italiani profughi dai territori nazionali occupati dal nemico.

16 agosto 1943, n. 732 . . . . . Inizio dell'anno giudiziario.

19 agosto 1943, n. 734 . . . . . Agevolazioni tributarie per le successioni dei militari caduti in guerra.

9 agosto 1943, n. 736 . . . . . Concessione di un assegno supplementare temporaneo ai pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

19 agosto 1943, n. 737 . . . . . Nuovi provvedimenti in materia di imposta di registro.

19 agosto 1943, n. 738 . . . . . Nuovi provvedimenti tributari in materia di negoziazione di titoli azionari.

19 agosto 1943, n. 740 . . . . . Autorizzazione della spesa di lire 40 milioni per concorso statale nella costruzione di alloggi popolari.

12 agosto 1943, n. 741 . . . . . Pagamento delle competenze al personale delle scuole non retribuito in base a ruoli di spese fisse e che per cause inerenti allo stato di guerra non possa far ritorno alle rispettive sedi di servizio.

19 agosto 1943, n. 747 . . . . . Soppressione del Governatorato della Dalmazia.

19 agosto 1943, n. 748 . . . . . Funzionamento, durante lo stato di guerra, degli organi collegiali delle prefetture e degli enti ausiliari.

ANNO 1943 (Serie B)

20 ottobre 1943, n. 2-B . . . . . Sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei regi decreti e di altri provvedimenti.

1° novembre 1943, n. 4-B . . . . . Passaggio, durante lo stato di guerra, della marina mercantile e del rispettivo Sottosegretariato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina.

10 novembre 1943, n. 5-B . . . . . Attribuzioni dei Sottosegretari di Stato durante l'assenza, per le contingenze di guerra, dei rispettivi Ministri.

11 novembre 1943, n. 6-B. . . . . . Norme di eccezione alla esecuzione degli sfratti.

15 novembre 1943, n. 7-B. . . . . . Divieto di alienazione dei beni esistenti all'estero e appartenenti a persone di nazionalità italiana.

15 novembre 1943, n. 8-B. . . . . . Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico.

15 novembre 1943, n. 9-B. . . . . . Soppressione dei contributi a carico delle categorie professionali per l'Esposizione universale di Roma e per il disciolto partito nazionale fascista.

27 novembre 1943, n. 11 B . . . . . Modificazione della formula di promulgazione delle leggi e dei regi decreti e della formula da usarsi negli atti intestati nel nome del re.

2 dicembre 1943, n. 13-B . . . . . Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale.

2 dicembre 1943, n. 14-B . . . . . Trattamento di missione al personale statale nell'interno del regno.

6 dicembre 1943, n. 15-B . . . . . Conferimento al Sottosegretario di Stato per le finanze dei poteri del Ministro per gli scambi e le valute durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo.

6 dicembre 1943, n. 16-B . . . . . Scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle milizie speciali.

6 dicembre 1943, n. 17-B . . . . . Conferimento al Sottosegretario di Stato per l'interno dei poteri del Ministro per l'Africa Italiana, durante l'assenza dello stesso dalla sede del Governo.

6 dicembre 1943, n. 18-B . . . . . Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti degli enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico.

6 dicembre 1943, n. 19-B . . . . . Proroga del termine per la presentazione della domanda di opzione in materia di imposta di registro.

6 dicembre 1943, n. 20-B . . . . . Proroga dei termini per l'accertamento e la rettifica in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

6 dicembre 1943, n. 21-B . . . . . Imposta generale sull'entrata. Conferma per l'anno 1944, con modifiche, degli accordi sindacali del 1943.

7 dicembre 1943, n. 23-B . . . . . Aumento delle retribuzioni di carattere continuativo ai prestatori d'opera soggetti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.

13 dicembre 1943, n. 25-B . . . . . Facilitazioni per la fusione, concentrazione e trasformazione di società.

13 dicembre 1943, n. 26-B . . . . . Autorizzazione al Ministro per le finanze di concedere la garanzia dello Stato su anticipazioni bancarie a favore di imprese industriali interessanti il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione.

28 dicembre 1943, n. 28-B . . . . . Conferimento al Sottosegretario di Stato per l'interno dell'esercizio dei poteri del Ministro della cultura popolare.

28 dicembre 1943, n. 29-B . . . . . Defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale.

28 dicembre 1943, n. 30-B . . . . . Istituzione del Commissariato generale dell'alimentazione.

ANNO 1944

3 gennaio 1944, n. 1 . . . . . Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni dei termini di decadenza e dei termini processuali.

3 gennaio 1944, n. 2 . . . . . Sospensione delle norme relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione delle ferrovie dello Stato e attribuzione al Ministero delle comunicazioni dei poteri del direttore generale delle ferrovie dello Stato.

3 gennaio 1944, n. 3 . . . . . Provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra.

3 gennaio 1944, n. 6 . . . . . Organico e trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri reali.

3 gennaio 1944, n. 8 . . . . . Modifiche all'ordinamento dello Stato maggiore del regio esercito.

6 gennaio 1944, n. 9 . . . . . Riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, Aziende che gestiscono servizi pubblici o d'interesse nazionale, già licenziati per motivi politici.

10 gennaio 1944, n. 10 . . . . . Attribuzioni straordinarie del Ministro per le comunicazioni e modificazioni all'articolo 68 del regio decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923 concernente la Commissione di disciplina per il personale delle poste e telegrafi.

24 gennaio 1944, n. 18 . . . . . Modifiche alle norme concernenti il trattamento spettante ai familiari dei militari o militarizzati da considerarsi « Presenti alle Bandiere ».

24 gennaio 1944, n. 19 . . . . . Miglioramenti temporanei sulle misure degli assegni fissi a favore del clero congruato.

24 gennaio 1944, n. 20 . . . . . Norme integrative del regio decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8-*B*, concernente la tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico.

27 gennaio 1944, n. 21 . . . . . Istituzione dell'Alto Commissariato della Sardegna.

27 gennaio 1944, n. 24 . . . . . Abolizione del Ministero della produzione bellica e ripartizione delle attribuzioni già ad esso spettanti agli altri Ministeri.

20 gennaio 1944, n. 25 . . . . . Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica.

31 gennaio 1944, n. 28 . . . . . Richiamo in servizio di magistrati di grado V collocati a riposo negli ultimi due anni.

31 gennaio 1944, n. 29 . . . . . Temporanea modifica agli articoli 220 e 224 dell'ordinamento giudiziario.

11 febbraio 1944, n. 30 . . . . . Provvedimenti circa il ritorno all'Amministrazione italiana di alcuni territori finora sottoposti al Governo militare alleato.

11 febbraio 1944, n. 31 . . . . . Provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati.

11 febbraio 1944, n. 32 . . . . . Provvedimenti in materia economica e finanziaria in occasione del ritorno all'Amministrazione italiana di territori del regno già sottoposti al Governo militare alleato.

31 gennaio 1944, n. 33 . . . . . Norme per il pagamento degli interessi scaduti sui buoni del tesoro quinquennali 5 per cento a premio creati col regio decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, e non consegnati ai sottoscrittori.

31 gennaio 1944, n. 36. . . . . . Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale.

31 gennaio 1944, n. 37. . . . . . Sblocco degli alcoli e istituzione di un diritto erariale.

31 gennaio 1944, n. 40. . . . . . Aumento dei dazi generali d'importazione sui tabacchi lavorati importati per uso personale.

31 gennaio 1944, n. 41. . . . . . Reintegrazione a favore degli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione.

31 gennaio 1944, n. 42 . . . . . Concessione della libertà provvisoria ad individui condannati con sentenza di appello il cui ricorso in Cassazione è tuttora pendente.

31 gennaio 1944, n. 43. . . . . Temporanea deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

31 gennaio 1944, n. 44. . . . . Norme relative all'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a tesseramento o di largo consumo.

31 gennaio 1944, n. 45. . . . . Norme relative al fermo di indiziati di reato e di individui pericolosi per l'ordine sociale e la sicurezza pubblica.

27 gennaio 1944, n. 47. . . . . Norme concernenti le immatricolazioni ed i trasferimenti degli studenti presso le regie Università e Istituti di istruzione superiore.

27 gennaio 1944, n. 50. . . . . Norme relative alla nomina dei rettori delle Università e dei presidi di facoltà e scuole.

27 gennaio 1944, n. 53. . . . . Modifiche al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del regio esercito.

27 gennaio 1944, n. 54. . . . . Concessione della medaglia di benemerenza per volontari di guerra al personale militare e civile che si sia trasferito, dopo l'8 settembre 1943, dai territori controllati dai tedeschi a quelli liberati per porsi agli ordini del Governo nazionale.

31 gennaio 1944, n. 55. . . . . Temporanea deroga alle disposizioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

31 gennaio 1944, n. 56. . . . . Aumento del prezzo di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo.

27 gennaio 1944, n. 58. . . . . Modifiche all'ordinamento didattico universitario.

25 febbraio 1944, n. 63. . . . . Passaggio del Commissariato generale dell'alimentazione alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e foreste.

2 marzo 1944, n. 66. . . . . Modifiche alle piante organiche della Corte d'appello di Bari e del tribunale di Brindisi.

2 marzo 1944, n. 67 . . . . . Obbligo della corresponsione degli interessi sulle cambiali la cui scadenza fu prorogata.

2 marzo 1944, n. 69 . . . . . Pagamento degli interessi dei buoni del tesoro novennali 5 per cento a premio, scadenti il 15 settembre 1951, non consegnati.

2 marzo 1944, n. 70 . . . . . Pagamento degli interessi dei certificati di rendita del consolidato 3,50 per cento (1906) e dei certificati di usufrutto di rendita consolidata 3,50 per cento (1902 e 1906) non riconsegnati.

2 marzo 1944, n. 71 . . . . . Pagamento degli interessi da corrispondere ai possessori dei buoni del tesoro ordinari e di quelli del tesoro novennali 4 per cento 15 dicembre 1943, non potuti rimborsare alla loro scadenza.

2 marzo 1944, n. 74 . . . . . Concessione di una seconda anticipazione su assegni e pensioni liquidate a cittadini italiani da Paesi stranieri.

13 marzo 1944, n. 78 . . . . . Norme per il ritorno in sede degli uffici giudiziari dislocati altrove per causa di guerra.

2 marzo 1944, n. 79 . . . . . Modificazione del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della regia marina.

2 marzo 1944, n. 80 . . . . . Trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico.

10 marzo 1944, n. 84 . . . . . Liquidazione provvisoria delle pensioni al personale ferroviario.

13 marzo 1944, n. 85 . . . . . Miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni.

13 marzo 1944, n. 86 . . . . . Ritorno alla normale circolazione dei titoli bancari di credito nella Sardegna.

13 marzo 1944, n. 88 . . . . . Modifiche al regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari.

16 marzo 1944, n. 89 . . . . . Proroga dei termini per la convocazione delle assemblee ordinarie delle società e per l'approvazione dei bilanci degli enti ed istituti di diritto pubblico.

16 marzo 1944, n. 90 . . . . . Norme integrative del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, per la istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna.

2 marzo 1944, n. 93 . . . . . Facoltà del Ministro per l'aeronautica di ricoprire con criterio discrezionale i posti vacanti nei ruoli degli ufficiali della regia aeronautica.

30 marzo 1944, n. 94 . . . . . Facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi.

8 aprile 1944, n. 99 . . . . . Estensione per causa di guerra, delle norme degli articoli 593 e 595 Codice procedura penale, circa l'applicazione dell'amnistia, dell'indulto e della grazia.

12 aprile 1944, n. 101 . . . . . Norme integrative dei regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29-*B* e 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli enti locali e parastatali, degli enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette Amministrazioni, enti ed aziende già licenziati per motivi politici.

27 gennaio 1944, n. 102 . . . . . Trattamento di pensione o di quiescenza agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità.

3 aprile 1944, n. 104 . . . . . Stato degli ufficiali della regia marina non presenti in servizio.

6 aprile 1944, n. 106 . . . . . Soppressione del Commissariato generale per i combustibili liquidi e istituzione di una Commissione per l'approvvigionamento, la ripartizione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili liquidi destinati agli usi civili.

6 aprile 1944, n. 108 . . . . . Modifica delle norme integrative del regio decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, sulla concessione del trattamento di «Presenti alle Bandiere» ai militari ed ai militarizzati deceduti per ferite, lesioni ed infermità riportate o contratte per servizio di guerra e che siano, nelle stesse circostanze, dichiarati irreperibili.

12 aprile 1944, n. 109 . . . . . Costituzione, in deroga agli articoli 11 e 68 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e per la durata dell'attuale stato di guerra, di una Commissione unica, per ciascun Dicastero, per gli affari del personale civile delle Amministrazioni dello Stato.

13 aprile 1944, n. 110 . . . . . Istituzione di un Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo.

4 aprile 1944, n. 111 . . . . . Norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie.

13 aprile 1944, n. 112 . . . . . Modifiche all'articolo 3 del regio decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31.

13 aprile 1944, n. 113 . . . . . Concessione di soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei civili deportati dai tedeschi, di un'integrazione temporanea su detti soccorsi e su quelli dovuti alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. Modifiche alla legge 22 gennaio 1934, n. 115, e successive modificazioni.

6 aprile 1944, n. 116 . . . . . Attuazione dei compiti dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

13 aprile 1944, n. 118 . . . . . Modifica alla circoscrizione delle provincie di Matera e Potenza.

13 aprile 1944, n. 119 . . . . . Modifica all'articolo 125 del testo unico delle leggi sanitarie, riguardanti le tariffe dei medicinali per la vendita al pubblico.

13 aprile 1944, n. 124 . . . . . Rimpatrio dei marittimi sbarcati.

14 aprile 1944, n. 125 . . . . . Modifica dell'articolo 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli enti comunali di assistenza.

12 aprile 1944, n. 127 . . . . . Autorizzazione all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese ad imporre un'addizionale al prezzo de'l'acqua.

12 aprile 1944, n. 128 . . . . . Liquidazione lavori per conto dello Stato. Modifica all'articolo 19 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422.

15 aprile 1944, n. 130 . . . . . Modifica all'articolo 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10.

9 maggio 1944, n. 132. . . . . Passaggio dell'Associazione Italiana della Croce Rossa alle dipendenze del Capo del Governo.

9 maggio 1944, n. 135. . . . . Istituzione della carica di Segretario generale della Croce Rossa Italiana.

16 maggio 1944, n. 136. . . . . Modifica dell'articolo 2, comma primo, del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704.

29 maggio 1944, n. 138. . . . . Norme integrative del regio decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26-*B*.

29 maggio 1944, n. 139. . . . . Modifica al regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. *16-B*, relativo allo scioglimento della milizia volontaria sicurezza nazionale e delle milizie speciali.

29 maggio 1944, n. 141 . . . . . Istituzione presso la sede del Governo di una sezione speciale di controllo della Corte dei conti del regno d'Italia.

9 maggio 1944, n. 143 . . . . . Modifica dell'articolo 24 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e delle successive variazioni, sulla competenza degli ingegneri capi del Genio civile per i lavori di somma urgenza.

19 maggio 1944, n. 144. . . . . Proroga del limite di età per l'esercizio della professione di notaio.

2 giugno 1944, n. 147 . . . . . Modifica temporanea della composizione della Commissione centrale per la finanza locale.

2 giugno 1944, n. 148. . . . . Modifiche al regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 3, concernente i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra.

29 maggio 1944, n. 155. . . . . Istituzione di un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

4 giugno 1944, n. 158. . . . . Modificazione all'articolo 13 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare e post-elementare e sulle opere di integrazione.

11 maggio 1944, n. 178. . . . . Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali.

10 agosto 1944, n. 180 . . . . . Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

10 agosto 1944, n. 181 . . . . . Modificazione di diritti metrici.

4 giugno 1944, n. 186. . . . . Soppressione del divieto per le donne di impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione media.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare il senatore Persico. Ne ha facoltà.

PERSICO. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge giunge al nostro esame il giorno 4, mentre il giorno 8 scade il termine per la conversione dei decreti legge di cui si tratta; il che ci mette in enorme imbarazzo, perchè nessuna legge avrebbe forse avuto tanto bisogno di essere approfondita ed esaminata come la presente. Alla Camera venne portato questo disegno il 23 giugno 1948; sono passati dieci mesi prima che la Camera lo esaminasse, lo approvasse e quindi lo trasmettesse al Senato. Sembra strano che se l'altro ramo del Parlamento ha impiegato dieci mesi per il suo esame, noi dobbiamo impiegarvi invece pochi minuti; eppure è di così grave portata che la Camera ebbe a nominare una speciale Commissione, la quale, attraverso un lungo periodo di tempo, ha compiuto il suo lavoro. Noi non possiamo dare in mezz'ora il nostro benestare ad uno schema di legge, che sarà certamente perfetto, ma che non ha avuto il vaglio del nostro giudizio. Quindi il Senato deve deplorare, ancora una volta, la situazione incresciosa in cui viene messo, di dover cioè approvare in pochissimo tempo quello che l'altro ramo del Parlamento ha ponderato per diversi mesi!

Ma la difficoltà non è insormontabile, almeno per quello che riguarda la proposta che voglio fare. Non ho avuto il tempo, nè la possibilità di esaminare a fondo questo progetto. Noi dovremmo convertire in legge circa duecento decreti legge, alcuni dei quali sono del 1942, altri del 1943, altri del 1944, cioè dell'ultimo periodo del regime fascista, e rappresentano, direi quasi, gli estremi aneliti del regime stesso. Fra questi decreti legge ve ne è uno, quello 22 aprile 1943, n. 245, che non possiamo lasciar passare inosservato, perchè la mia pratica di difensore, di uomo di toga mi ha dimostrato l'enormità di tale decreto, che ha causato infinite lacrime ed infiniti dolori. Basti pensare che un commerciante di Roma fu fucilato, perchè gli vennero trovati non so se due o trecento chili di zucchero non in regola con la legge. Nei miei ricordi professionali una delle cause più tristi, forse la più triste tra quelle che ho discusso dinanzi al Tribunale speciale, è stata la difesa dei fratelli Tiberini, i quali, avendo venduto in Albania una partita di scatole di marmellata, in attesa di esportarle, le avevano depositate nei magazzini generali di Bari, aspettando che i compratori venissero a ritirarle, e dove furono trovate durante una perquisizione. Furono perciò rinviati a giudizio per sottrazione al consumo, in base a quel terribile decreto, ed il Pubblico ministero chiese la pena di morte, che con grande stento fu attenuata in reclusione: fino al 25 luglio del 1945 quei disgraziati commercianti, onestissime persone sulle quali non c'era nulla da dire, che avevano fatto le cose secondo legge e alla luce del sole, hanno dovuto stare in carcere. Essendomi io lamentato presso il Presidente del Tribunale speciale dell'ingiustizia commessa, egli cinicamente mi rispose: a Roma c'è stata una fucilazione, nel sud non c'è stato ancora un esempio; la causa dei Tiberini ci offre la possibilità di darlo, affinchè i cittadini sappiano che debbono obbedire a questo decreto.

Ora, io dico la verità, non mi sento l'animo di convertire in legge definitiva dello Stato questo famigerato decreto, che porta sì la firma di un valoroso giurista, ma che è stato originato dal clima nel quale il detto Ministro ha dovuto agire. In tale decreto abbondano come pene quella di morte, quella dell'ergastolo, ed altre gravissime. Voi mi direte che oggi non si applica più. Non è esatto; perchè queste pene, in quanto possibile, si applicano ancora. Quando avvengono delle infrazioni a detto decreto i magistrati sollevano l'imputazione in base ad esso, e in base ad esso si pronunciano le condanne. I giudici cercheranno di applicare le attenuanti, di partire dai minimi; ma comunque è tuttora vigente questo terribile decreto di guerra.

Io perciò proporrei che il decreto 22 aprile 1945, n. 245, fosse stralciato dal presente disegno di legge e non convertito. Naturalmente i processi iniziati seguiranno ad avere il loro corso, perchè si tratta di una legge eccezionale, quindi ultra attiva; ma almeno dopo l'8 maggio tale decreto non farà più parte della nostra legislazione, e potremo così dire che il Senato si è ribellato a convalidare una legge, che costituisce il triste retaggio di un regime nefasto e tramontato. Propongo perciò che questo

decreto sia stralciato, e che la legge sia rimandata alla Camera affinchè approvi tale modifica; cosa che può fare anche in un sol giorno. Lo abbiamo fatto noi parecchie volte, quando la Camera ce ne ha pregato, lo potrà fare ora la Camera, in modo che per l'8 maggio questa legge possa entrare in vigore con la modifica da me proposta.

PRESIDENTE. Chiedo alla Commissione se, dati gli accordi presi col Governo, crede sia necessaria la presenza del Ministro di grazia e giustizia.

SALOMONE, *relatore*. La presenza del Ministro di grazia e giustizia è indispensabile.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Data l'urgenza dell'approvazione di questo provvedimento, perchè con l'8 maggio scadrebbe l'efficacia dei decreti legislativi, il Governo ritiene che sia opportuno che il Senato approvi la formula già approvata dalla Camera dei deputati, salvo a ritornare poi su determinate materie con nuovi provvedimenti legislativi o di iniziativa del Governo o di iniziativa del Parlamento, se si ritiene che la materia regolata da alcuni decreti legge debba subire modificazioni. Ma rinviare la discussione o portare una modificazione al testo approvato dalla Camera, significherebbe il ritorno del provvedimento alla Camera stessa e la impossibilità di approvare entro l'8 maggio la ratifica dei decreti legislativi, con conseguenze giuridiche di notevolissima portata. Quindi, dovrei pregare vivissimamente il Senato di approvare il testo trasmesso dalla Camera, con riserva, da parte del Governo, di intesa con le Camere, di ritornare su determinate materie che si ritiene concordemente debbano essere modificate.

CASATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASATI. A nome della Commissione speciale, che ho l'onore di presiedere, e in seguito alla proposta fatta dall'onorevole Ministro dell'interno, propongo a mia volta all'onorevole Presidente dell'Assemblea di sospendere la discussione per brevissimo tempo in modo da poter riunire la Commissione per riesaminare il testo dell'articolo unico della legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni la proposta del Presidente della Commissione si intende accettata. Pertanto sospendo la seduta per qualche minuto.

(*La seduta, sospesa alle ore 16,20 è ripresa alle ore 17.5*).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Berlinguer ha presentato, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pastore (Doc. XXI)

La relazione sarà stampata e distribuita: la domanda relativa verrà posta all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Presentazione di disegni di legge.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 10 milioni per le onoranze a Giuseppe Mazzini nell'anno 1949 » (394);

« Aumento del limite di valore stabilito dall'articolo 2397 del Codice civile per la scelta dei componenti del Collegio sindacale » (393);

« Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 » (392).

PRESIDENTE. Do atto al Ministro di grazia e giustizia della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Ripresa della discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei decreti legge che, a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943, non siano stati convertiti o presentati per la conversione » (380). (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. È stato presentato alla Presidenza un emendamento, firmato, a termini del Regolamento, dai senatori Picchiotti, Musolino, Fortunati, Proli, Maffi e Rizzo, tendente ad eliminare dall'elenco dei decreti-legge da convertire, il decreto-legge n. 687 del 31 luglio 1943.

Ha domandato di parlare il senatore Lucifero. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Signor Presidente, onorevoli senatori, ho chiesto di parlare per esporre le ragioni per le quali io penso non sia ammissibile che una infornata così compatta, massiccia di provvedimenti possa legittimamente passare davanti al Parlamento.

Questo provvedimento riguarda una serie di disposizioni prese per decreto-legge nel periodo intercorso tra il 25 luglio 1943 e la emissione di quella norma che creava l'istituto del decreto legislativo per il quale non era richiesta più la trasformazione in legge. Questa norma in fondo, riconosceva, ci piaccia o non ci piaccia – ad alcuni di noi può piacere, e ad altri no – quella che era una realtà storica, cioè l'esistenza di un periodo di carenza dei regolari organi legislativi, di un periodo cioè di carenza dei regolari organi costituzionali; anzi si può dire, per quello che era nell'aria, e che dopo è avvenuto, di un periodo di carenza tra due costituzioni: una già passata in disuso, l'altra che la Costituente era chiamata a normare e a decidere.

Ora, come facciamo noi ad approvare in blocco tutti questi provvedimenti molti dei quali, del resto, sono già stati abrogati per altre strade, molti dei quali se risposero secondo alcuni, se non secondo tutti, alle esigenze di un periodo indubbiamente rivoluzionario (se per rivoluzione si vuole intendere una rapida trasformazione di cose e di istituti che va al di là della normale evoluzione legislativa); come possiamo noi, dicevo, approvare in blocco dei provvedimenti, molti dei quali – ne cito due a caso: quello che riguarda la istituzione dell'Alto Commissariato per l'epurazione, e quello che riguarda la defascistizzazione – non si inquadrerebbero nè nella vecchia nè nella attuale Costituzione? E come possiamo noi dare la nostra approvazione così in blocco a leggi che, comunque, se anche si potevano giustificare in quel periodo di trapasso rivoluzionario, indubbiamente oggi, che un assetto costituzionale ci siamo dati, non possono trovare posto e non troverebbero posto in questo assetto? Come possiamo noi, prescindendo da quello che può essere il contenuto dell'articolo 77 della Costituzione, accettare il concetto di varare in blocco tutti questi decreti-legge, senza esaminarli uno per uno, senza vedere quali secondo noi debbano essere convertiti in legge, senza vedere quali secondo noi debbano rimanere come fatto, e se volete, come documento storico di un periodo rivoluzionario che la nuova Costituzione ha concluso, dando di nuovo allo Stato un assetto e una organizzazione dalla quale non ci è consentito di uscire, dalla quale non vogliamo uscire, dalla quale non dobbiamo uscire; perchè se cominciamo ad uscire da questo quadro siamo ancora nel vago e nell'incerto. Dovremmo esaminarli, onorevoli colleghi, uno per uno, dovremmo anche costituzionalmente vagliarli, uno per uno.

L'onorevole Persico ha parlato di uno di questi decreti-legge che vorrebbe fosse stralciato; l'onorevole Picchiotti ed altri hanno proposto un emendamento di stralcio per un altro decreto; ma quella che è l'opinione comune, quella che viene a costituire la maggioranza sulla quale il regime democratico si basa e si costituisce, non è la singola eccezione dell'onorevole Persico o dell'onorevole Picchiotti, è la serie di eccezioni che i vari Persico, i vari Picchiotti, i vari Lucifero, i vari Rizzo, qualunque essi siano, possono fare su ciascuno di questi provvedimenti, alcuni dei quali di grandissima importanza, alcuni dei quali ancora vigenti nelle loro conseguenze e nella loro efficacia.

Esame che è assolutamente mancato. Io debbo dire in questo specifico caso, e sono lieto di poterlo dire, perchè non spesso se ne presenta – almeno per me – l'occasione, che il Governo è innocente; in questo caso è l'altro

ramo del Parlamento che ha trattenuto per mesi e mesi questa legge e non mi pare, malgrado la dottissima relazione del prof. Codacci-Pisanelli, che sia entrato a fondo in quello che è il problema fondamentale; cioè nell'esame delle disposizioni singole. Ora, o queste disposizioni sono dei documenti storici, come molte sono, perchè già abrogate e tolte dalla circolazione, ed allora lasciamo agli storici il loro riconoscimento; o queste disposizioni, come per molte è il caso, continuano ad operare nella nostra realtà ed allora noi dobbiamo vedere se esse si coordinino, si inquadrino nel nostro organamento costituzionale e legislativo. La Camera questo non ha fatto e la nostra Commissione questo non ha potuto fare per il tempo che le incombeva, che la premeva. Però, onorevoli colleghi, mi sia consentito di porvi anche un'altra domanda. Fino a quando noi vogliamo far continuare l'uso che, o per intesa di uomini e di gruppi, o per tempo che stringe, o per qualunque altro motivo, da noi si continui una prassi che non è nelle tradizioni del nostro diritto, di una faciloneria per cui ad un certo punto si dice: ormai siamo alla scadenza, facciamola finita, non se ne parli più?

Questo non possiamo dire, perchè se ne continuerà a parlare, perchè quelle eccezioni, onorevoli membri del Governo, ed onorevoli membri della Commissione, che noi non faremo in quest'Aula, a centinaia e forse a migliaia nelle aule dei tribunali o domani davanti alla Corte Costituzionale noi sentiremo fare dagli avvocati, i quali andranno diligentemente a cercare tutti i pretesti e tutte le possibilità per avvalersi di quella che potrebbe essere ritenuta da qualcuno una nostra leggerezza.

L'altro giorno l'onorevole Cingolani, amichevolmente come sempre, ha detto che io prendo un tono apocalittico. Niente di apocalittico in quello che sto dicendo; sono considerazioni obbiettive, di storico, quale io credo di essere, di giurista, quale io tento di essere, e di politico, quale forse io non riesco ad essere. (*Commenti*). Ma, insomma, sono considerazioni obbiettive, semplici, sulle conseguenze reali che possono venir fuori da questa approvazione. Anche perchè, vedete, io ho l'impressione — e non se ne dispiaccia l'onorevole Guardasigilli — che qui si sia fatta un po' l'infornata. Si è detto: prendiamo tutto questo materiale, prendiamo la *Gazzetta Ufficiale* dal giorno tale al tal'altro e copiamola. Ed allora sono stati messi anche due decreti del 10 agosto 1944, il 180 e il 181, che, se non erro, sono decreti legislativi, che non hanno bisogno di una conversione in legge, perchè sono successivi a quel decreto-legge del 25 giugno 1944 che istituiva il decreto legislativo, il quale non ha bisogno della conversione in legge da parte del Parlamento. Effettivamente, per un errore di amanuense, diremmo noi ricercatori di documenti, questi due decreti legislativi furono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* con l'errato titolo di decreti-legge, ma poi furono inseriti nella Raccolta delle leggi dello Stato con la loro qualifica di decreti legislativi.

Di queste osservazioni io non intendo assolutamente fare un discorso. Io intendo semplicemente prospettare al Senato quella che è una realtà obbiettiva, quella che è una realtà storica e giuridica.

Quali le conseguenze se noi non approviamo? (Perchè, guardate, quel pezzettino di politico che ci può essere in me tiene conto anche della obbiettiva realtà contingente). Quali, dunque, le conseguenze, se noi non approviamo o se noi invece approviamo? Egregi colleghi, le conseguenze sono le stesse; perchè se non approviamo, evidentemente sorgeranno delle contestazioni, delle invalidazioni, delle questioni per il fatto che questi decreti-legge non sono stati convertiti. Se noi approviamo, come ho detto prima, per la incostituzionalità, ai lumi della Costituzione attuale, del contenuto di molti di questi provvedimenti, avremo ugualmente gravi conseguenze in sede giudiziaria. (*Interruzione dell'on. Zoli*). Onorevole Zoli, lei è avvocato, ma io no: a lei può far piacere questo moltiplicarsi di contestazioni, a me non fa piacere. Noi le contestazioni, le questioni, le avremo lo stesso. La verità è questa: che, approviamo o non approviamo, noi creiamo necessariamente un ginepraio. Ma se noi approveremo, avremo anche portato un attentato a quell'ordine costituzionale legislativo che noi abbiamo voluto dare al nostro Paese. La Camera ha già stralciato, da questa infornata, quel tale provvedimento che si riferiva alla retroattività delle leggi. Io potrei anche domandare, oggi che i fumi,

le violenze, le passioni del periodo rivoluzionario sono, almeno in parte, sopiti, quanti di noi sarebbero ancora favorevoli all'istituto dell'epurazione, soprattutto nel modo e nelle forme in cui, in quel periodo di sconvolgimento generale, questo istituto sorse, si creò e si sviluppò. Ma una cosa è certa: che tutto questo non entra nel quadro della nostra attuale legalità e allora ci conviene, più lealmente, dire che noi vogliamo cercare di chiudere quella parentesi fra due costituzioni che, come tutti i periodi storici di questo genere, ha avuto una sua particolare legislazione, la quale in quel periodo storico si completa e si esaurisce. Oggi noi siamo entrati in una nuova normalità, quale noi l'abbiamo voluta, quale noi l'abbiamo stabilita. Ogni legge dello Stato deve essere intransingentemente inquadrata in questa normalità, perchè noi non consentiamo, per nessun motivo, che da questa normalità si esca. Quindi, onorevoli colleghi, io vi invito a fare come io farò, a votare contro l'approvazione di questo progetto di legge.

PICCHIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Onorevoli colleghi, dirò sintetiche e brevissime parole perchè l'affrontare un tema di questa natura porterebbe al di là di quella che è una discussione che deve essere racchiusa in brevissimi commenti. Siamo d'accordo col collega senatore Lucifero che in massima la contrarietà alla conversione in legge di questi decreti-legge è esigenza imprescindibile. «Carenza di organi legislativi» ha detto benissimo il senatore Lucifero, e noi ci associamo a questo pensiero e a questo concetto; ma dobbiamo fare, oltre il programma massimo, anche il programma minimo e, come l'autorevole collega senatore Persico vi ha parlato della non conversione di un altro decreto, io vi dico che a me non sembra nè utile nè necessario nè veramente logica la conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 1943, che suona così: « Appartenenza del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza alle Forze armate dello Stato e applicazione della legge penale militare ai componenti il Corpo stesso ». Ognuno di voi, autorevoli come sempre, sa come è venuta questa disposizione. Non vi era nella nostra legislazione; è stato posta dal Maresciallo Badoglio in un periodo di contingenza e di gravità del nostro Paese. Per cui la ragione di essere di questo decreto ha avuto la sua origine per controllare, per imporre la attività degli agenti in un determinato senso.

Ma oggi che la normalità ha ripreso il suo vigore, oggi che la legge ha avuto ed ha la sua legittima espressione, mi pare che il far diventare norma una legge eccezionale non sia una buona ragione perchè questo si debba fare con un ritmo accelerato, come si intende fare ora. D'altronde bisogna guardare anche ad un altro lato del problema e vedere come questa conversione in legge, per l'attività e la disciplina di coloro che devono sottostarvi, sarà accettata. Forse noi pensiamo che coloro che devono essere incorporati nelle Forze armate risentiranno un vantaggio e gioiosamente sentiranno che il provvedimento sia di utilità per loro e per lo Stato? Non lo penso, perchè questo porta evidentemente a una nuova disciplina che sovverte la tradizione delle attività e funzioni di questi appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. Tuttavia se questa separazione per noi è una esigenza fondamentale della nostra storia e delle Forze armate, perchè l'una e le altre hanno funzioni e compiti completamente differenti, noi ci troviamo purtroppo di fronte al problema che si ripete ormai troppe volte, non per colpa ora del Governo, ma per ragione di avvenimenti che noi non possiamo vedere fino in fondo. Ci si trova di fronte a questo dilemma continuo ed ormai stucchevole: come la madre spartana, o con questo o su questo; o si vota cioè la legge come è o essa perde la sua espressione. Tutto ciò colpisce la nostra coscienza, perchè non si deve mettere nessun legislatore e nessun senatore di fronte a questo problema.

Io penso che sarebbe meglio non convertire, ma siccome non c'è più possibilità, poichè il tempo stringe ed urge, contro il mio pensiero, dovrò votare però questo decreto. Tuttociò non può continuare e vi invito, a questo proposito, a stralciare e non convertire questo decreto-legge, che per me non ha nè una ragione plausibile, nè è di utilità dal punto di vista del Corpo che dovrebbe entrare a far parte del grande numero delle Forze armate dello Stato.

Io penso che queste mie sintetiche osservazioni debbano essere comprese, e che il vostro voto sia favorevole a questo mio emendamento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Conti. Ne ha facoltà.

CONTI. Io anticipo in sostanza una dichiarazione di voto. Dico che la presentazione di questo fascicolo con un indice di cento decreti che dovremmo ratificare è inammissibile. Il Governo ha gravemente mancato nei riguardi del Parlamento e questo comportamento non dobbiamo consentire in nessuna maniera. Dobbiamo protestare vivissimamente e mi dispiace che sia al banco del Governo l'onorevole Scelba a raccogliere questa protesta, perchè invece avevo il vivo desiderio di fargli un plauso provocandolo anche da parte di quanti repubblicani siamo qua dentro per la difesa della Repubblica e per l'attacco alla Monarchia che egli ha fatto nel suo giro elettorale in Sardegna. Di questo è benemerito l'onorevole Scelba ed io gliene faccio plauso; ma mi spiace di dover dire che il Governo, ad onta di questa dimostrazione di lealismo repubblicano, si porta male. Non si fa così: il Parlamento non può essere trattato in questo modo; il Parlamento non è un cestino da cartaccia; non si butta qua una massa di decreti . . . E sappiamo che questo non è che un primo assaggio . . .

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono tutti.

CONTI. Non credo: ad ogni modo vi confesso che sono in una condizione di spirito assai preoccupante, per me: mandar all'aria tutta questa roba è cosa che può far piacere agli oppositori sistematici . . .

GRISOLIA. Invece tu sei oppositore, ma . . ,

CONTI. Io vi dico subito che se vedessi possibile l'approvazione con i voti della maggioranza, voterei contro: pensando invece che per il numero dei presenti non v'è certezza di approvazione mi preoccupo: non voglio creare situazioni imbarazzanti per l'Amministrazione anche se non merita benevolenza. Desidero che si cammini, che non ci siano intoppi: desidero che il Paese non abbia il dispiacere continuo di sobbalzi politici che si determinano in queste situazioni.

Prima del voto mi regolerò, per essere proprio tranquillo; vedrò alla fine se sarà possibile dare un voto contrario; se non sarà possibile, voterò a favore; ma se voterò a favore, coglierò la prima occasione per dire ancora una volta al Governo che è ora di farla finita, che bisogna mutare registro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SALOMONE, *relatore*. Onorevoli colleghi, quando non si considera la responsabilità di quel che può essere la propria opinione, facilmente si assumono certi atteggiamenti che possono anche riuscire simpatici ed aver l'applauso: così l'amico Lucifero, il quale giungerebbe alla conseguenza di non approvare in blocco i decreti-legge di cui si chiede oggi la conversione. Se io potessi, però, entrare nel suo intimo pensiero, e se egli valutasse la responsabilità delle conseguenze della sua opinione . . .

LUCIFERO. Io l'ho sempre la responsabilità della mia opinione.

SALOMONE, *relatore*. . . . se egli potesse pensare che il Senato lo seguisse nella sua opinione, mi permetto di dubitare che egli non l'avrebbe sostenuta con tanto entusiasmo.

LUCIFERO. L'avrei sostenuta ancora di più.

SALOMONE, *relatore*. Mi permetta l'onorevole Lucifero di dubitare di queste sue affermazioni, perchè nessuno in quest'Aula si può assumere la responsabilità che vada in aria una serie di decreti-legge con tutte le conseguenze che possiamo immaginare. (*Commenti*).

Ora non è possibile far saltare in aria centinaia di decreti-legge, con gravissime conseguenze.

Noi siamo legati ad un termine fatale, quello dell'8 maggio. Il decreto legislativo del 4 settembre 1944 segna i termini tassativi per la conversione in legge dei decreti-legge che erano stati varati prima di quella data: sei mesi dalla conclusione della pace, che scadevano il 25 giugno 1948, per la presentazione dei decreti-legge agli organi legislativi; un anno al Parlamento per la conversione effettiva, anno che scade l'8 maggio. Il Governo, amico Conti, presentò tempestivamente il disegno di legge per la conversione in legge di tutti i decreti-legge, perchè lo presentò il 23 giugno 1948; lo presentò, cioè, circa un anno fa. Il Presidente della Camera nominò la Commissione speciale composta di 23 membri soltanto il 21 dicembre 1948. La discussione del disegno di legge avvenne l'8 e il 9 aprile. Dalla Presidenza della Camera dei deputati fu trasmesso il disegno di legge approvato dalla Camera stessa, il 21 aprile al Senato. La Presidenza del Senato nominò la Commissione speciale il 26 aprile nella prima seduta

in cui il Senato riprese i lavori. E questa Commissione speciale nello stesso giorno, due ore dopo la nomina, si riunì. Quale fu il proposito della Commissione? Il proposito della Commissione, di tutti i componenti la Commissione – perchè non ci furono dissensi – fu precisamente quello suggerito dall'onorevole Lucifero, di esaminare uno per uno i decreti-legge per vedere di quali avrebbe dovuto proporre la conversione e di quali avrebbe dovuto proporre la non conversione. Tanto fu questo il proposito che l'illustre Presidente della nostra Commissione, il senatore Casati, nominò quattro relatori, di cui due appartenenti alla maggioranza e due all'opposizione. Senonchè, ad un certo momento, noi avemmo questa spiacevole sorpresa e, credo, un rincrescimento non certo minore di quello dell'onorevole Lucifero, quando abbiamo visto che il lavoro che ci si proponeva, non era possibile compire per la perentorietà del termine entro il quale doveva essere compiuto, e la Commissione fu unanime nel non fare nessuna discriminazione relativamente ai decreti-legge da convertire . . .

RIZZO. Non è vero, ci fu una riserva di emendamenti.

SALOMONE, *relatore*. . . . salvo quella riserva che è stata menzionata nella relazione per cui l'approvazione non doveva significare rinunzia dal fare proposte di legge per l'abrogazione di quei decreti-legge che oggi noi siamo costretti *obtorto collo* ad approvare, ma che quando saranno esaminati forse dovremo consentire a che siano abrogati.

In conclusione si disse: si approvi la conversione di tutti i decreti-legge, convertiti dalla Camera dei deputati, ma ciascuno si riservi il diritto di proporre in appresso l'abrogazione delle disposizioni che riterrà non rispondenti alle sue idee.

Con ciò non possiamo disconoscere che si tratti di una situazione incresciosa, e noi la sottoponiamo all'esame del Presidente perchè non desideriamo di trovarci, come talvolta ci siamo trovati, nella condizione di dover rinunziare ad uno studio approfondito dei disegni di legge, perchè costretti dal termine. Noi la sottoponiamo alla Presidenza perchè ravvisi i mezzi più idonei affinchè il Senato possa esercitare la sua piena libertà d'esame e di controllo per approvare quello che ritiene di dover approvare, per respingere quello che invece disapprova.

Naturalmente questo non è dipeso nè da noi, nè dal Governo; è stata la conseguenza di alcune circostanze che erano al di sopra e al di fuori di noi. Allora noi che cosa dobbiamo fare? Approvare senza entrare nel merito, perchè di proposito non rispondo a quella che è la censura di merito che hanno fatto gli onorevoli Persico e Picchiotti in rapporto ai decreti legge da essi accennati: dall'onorevole Persico il decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245 e dal senatore Picchiotti quello del 31 luglio 1943, n. 687.

Non entro in merito perchè la Commissione di proposito non volle entrare in merito allo esame di quei decreti-legge, e quindi io non esprimo nessuna opinione al riguardo. Solo ripeto che, una volta leggi, possono domani con una proposta parlamentare essere abrogate – e, del resto, ne abbiamo già un esempio, perchè l'onorevole Targetti alla Camera dei deputati ha fatto una proposta per l'abrogazione del decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687, che concerne l'inserimento delle forze di polizia nelle Forze armate. Questa è stata la valvola di sicurezza che la Commissione ha ritenuto di trovare come rimedio ad una situazione veramente anomala e deplorevole, che noi ci auguriamo non si ripeta più.

LUCIFERO. Ma è detto nella Costituzione!

SALOMONE, *relatore*. Se c'è nella Costituzione ciò non toglie che sia lo stesso una valvola di sicurezza: tanto meglio.

Noi abbiamo voluto sottolineare nella relazione, precisamente come scrupolo, come una specie di manifestazione del nostro pensiero, quello che forse sarebbe stato superfluo: però è certo che il superfluo non nuoce.

Riferendomi ai decreti-legge ai quali ha accennato l'onorevole Lucifero, io darò una brevissima risposta per dire che quello relativo alla istituzione dell'Alto Commissario per la epurazione si limita solo a prevedere le modalità della nomina dell'Alto Commissario, senza recare norme sostanziali punitive. Comunque il decreto-legge in parola fu sostituito dal titolo quinto del decreto legislativo luogotenenziale del 27 luglio 1944, n. 159. Relativamente alle critiche, che dimostrano il profondo esame che ha fatto, come è solito fare, l'amico Lucifero,

in rapporto ai decreti-legge 10 agosto 1944, n. 180 e 10 agosto 1944, n. 181, rispondo che essi furono proposti per la conversione nonostante che non ci fosse la necessità, perchè veramente sono dei decreti legislativi emanati dopo il decreto-legge del 25 giugno 1944, ma siccome per errore l'intestazione invece di decreti legislativi luogotenziali, diceva decreti-legge, perciò, per scrupolo si volle rivederli e metterli nella tabella dei decreti-legge da convertire in legge.

La Commissione fece quello che poteva fare. Noi non potevamo entrare nel merito e fare una discriminazione tra decreti-legge di cui chiedere la conversione e quelli di cui non bisognava chiederla, perchè a noi mancava il tempo materiale per fare un esame dei vari decreti-legge; ma ci trovammo di fronte al testo dell'articolo che presentava delle inesattezze e degli equivoci, ed allora – e questo dimostra che la Commissione non aveva alcuna intenzione di mettere lo spolverino a quello che era stato deliberato dalla Camera – dopo una discussione attenta si giunse alla conclusione di modificarlo e di riprendere il testo ministeriale.

PERSICO. Sì, ma in ogni modo il disegno di legge deve ritornare all'esame della Camera!

SALOMONE, *relatore*. Naturalmente, amico Persico, ma altro è far giungere alla Camera un nuovo testo dell'articolo altro è fare delle modifiche alla tabella. Le modifiche della tabella possono assecondare il desiderio dell'uno o dell'altro senatore per ciò che riguarda ciascun decreto, ma se la Commissione avesse dovuto fare questo lavoro, noi avremmo dovuto non limitarci a quel che era l'accontentamento del desiderio dell'uno e dell'altro, ma avremmo dovuto compiere uno scrupoloso esame di tutti i decreti-legge e distinguere quindi quelli che si sarebbe dovuto convertire in legge e quelli dei quali si respingeva la conversione. Poichè questo non poteva essere fatto, ci siamo limitati esclusivamente all'esame della redazione del testo dell'articolo preferendo il testo ministeriale. Senonchè il Governo ci ha detto, nonostante l'omaggio che noi avevamo reso alla precisione giuridica dell'articolo unico ministeriale: nessuno più di noi è sensibile a questo atto di omaggio che la Commissione ha reso a noi; ma siccome ci troviamo alla vigilia della scadenza dei termini, vi preghiamo di non insistere nella vostra proposta, perchè quelli che sono i termini equivoci dell'articolo possono essere benissimo chiariti da una vostra dichiarazione. La Commissione, come voi sapete, si è riunita appositamente per esaminare la richiesta del Governo e ha consentito a che si ritornasse al testo approvato dalla Camera dei deputati esclusivamente per evitare il pericolo della scadenza del termine prima della conversione in legge. Quindi la vostra Commissione propone che si ritorni al testo approvato dalla Camera dei deputati facendo il dovuto chiarimento. Noi ci eravamo indotti a mutare il testo approvato dalla Camera dei deputati, perchè nel terzo rigo dell'articolo si diceva «in quanto non modificati» e poichè questo «in quanto» poteva essere interpretato «per la parte che», «per ciò che», ma anche interpretato «come se» eravamo giunti all'idea di ritornare al testo ministeriale. Ma, naturalmente, precisato che «in quanto che» significa «per la parte che» credo che potremmo fare a meno di modificare il testo dell'articolo.

Veniva poi, per quella che era l'ultima parte «salvi gli effetti spiegati dai decreti-legge medesimi» un'altra obiezione. Si diceva che se «medesimi» si riferisce ai decreti-legge convertiti, è perfettamente inutile; d'altra parte è anche inutile se si riferisce a quelli non convertiti, per il principio dell'articolo 77 della Costituzione, che modifica radicalmente il principio della validità dei decreti-legge. Ma noi pensiamo che, non potendosi applicare l'articolo 77 della Costituzione, vige il principio che la invalidità per la mancata conversione si riferisce non all'*ex tunc*, ma all'*ex nunc*, e cioè i decreti-legge perdono efficacia soltanto al momento in cui la conversione per la scadenza dei termini non avviene.

Ed allora, onorevoli colleghi, io chiudo questo mio brevissimo e semplicissimo intervento invitandovi a votare a favore della conversione in legge, salvo – e lo ripeto, non c'è bisogno di questa riserva, ma desidero sottolinearla ancora una volta – la presentazione di proposte di legge per la abrogazione di quei decreti-legge, che non rispondono alla Costituzione o alla nostra coscienza giuridica. E concludo col ripetere il voto che non si verifichi mai più questa situazione anomala e incresciosa per

cui il Senato debba rinunziare alle sue alte prerogative. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

RIZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO. Vorrei, onorevoli senatori e onorevoli signori del Governo, premettere una dichiarazione che vuole essere di rasserenamento della discussione. C'è un principio, c'è un punto, sul quale credo ci farete l'onore di riconoscerci, noi della minoranza, in perfetto accordo con voi della maggioranza e con voi rappresentanti del Governo. Questo punto è la necessità della tutela della dignità e del prestigio del Parlamento, e, in particolare, di questo ramo del Parlamento. Mi pare che tutti qui, dell'una parte e dell'altra, abbiano deplorato quella che è stata conseguenza di fatti, di avvenimenti, come ha detto qualcuno assai esattamente, piuttosto che di volontà di uomini. Comunque è certo che non è stata conseguenza della volontà degli uomini del Governo, perchè in verità, la presentazione del disegno di legge che propone questa singolare forma di conversione collettiva, in blocco, che ha un solo precedente – in ordine ai decreti-legge della precedente guerra – fu effettuata dal Governo assai tempestivamente, all'inizio dei lavori parlamentari: precisamente, come è stato ricordato, il 23 giugno 1948. Fatalmente il primo ramo del Parlamento, la Camera dei deputati, cioè, non potè esaminare la proposta di legge se non nei primi giorni di aprile. La esaminò, in verità, e ne dà atto l'onorevole Salomone nella sua pregevole relazione, a seguito di uno studio ponderato della Commissione speciale nominata dalla Presidenza della Camera, che aveva, nel giro di tempo tra gennaio e aprile, portato a compimento i suoi lavori, soprattutto mercè l'opera di studioso, oltre che di politico, dell'onorevole Codacci-Pisanelli.

Fissato questo punto, sul quale è certo che si possa tutti concordare, che occorre, cioè, anzitutto tutelare il prestigio del potere legislativo, il quale evidentemente non sarebbe più tale se dovesse approvare le leggi soltanto in funzione di un motivo temporale, e che discrediterebbe se stesso se dovesse rendere una pubblica confessione di una cotale maniera di arrivare alla formazione delle leggi, fissato questo punto, ripeto, restano da esaminare le altre esigenze. Dice il Governo, e soggiunge la maggioranza della Commissione: « C'è quasi uno stato di necessità; è ineluttabile procedere così poichè, altrimenti, noi andremmo incontro ad una specie di franamento, ad una catastrofe legislativa, perchè 188 decreti legge, oggi, andrebbero a cadere nel vuoto e non avrebbero più nessuna efficacia a decorrere dal 9 maggio ». L'argomento, non lo nascondo, a prima vista è impressionante. Noi andremmo a costituire, volontariamente o involontariamente, se fosse così, una lacuna impressionante nel sistema legislativo italiano. Ma io mi propongo due domande: è esatto che si verificherebbe un franamento alla stregua delle norme costituzionali vigenti per il passato? Il rimedio proposto dal Governo, cioè questo disegno di legge che dovrebbe provvedere alla conversione di 188 decreti legge, è rimedio sufficiente per evitare un franamento che vi indicherò di proporzione ben maggiore e che ormai è forse diventato inevitabile, posto che un franamento ci debba essere?

Non credo che il franamento abbia a verificarsi: per la ragione che è stata ricordata dalla relazione della Commissione presso la Camera dei deputati. Non siamo in tema di decreti-legge che per l'articolo 77 della Costituzione, ove non ratificati, debbano perdere di valore *ex tunc*, salvo diversa disposizione legislativa, ai fini della conservazione dei loro effetti già prodottisi. Per i decreti-legge anteriori alla Costituzione, invece, quale è il principio vigente? Non mi pare si possa discutere su questo: essi avranno intera la loro efficacia ed avranno validamente spiegato ogni loro effetto fino al 9 maggio 1949: dopo di che, per la mancata conversione in legge, non avranno più vigore. Se è così, mi pare che quell'argomento che ci è stato suggerito ripetutamente circa la valvola di sicurezza rappresentata dalla possibilità di presentare disegni di legge per l'abrogazione di determinati decreti legge sia un argomento che per provare troppo non prova niente. Possiamo, invero, rispondere che se tutti i decreti andranno a scadere per la mancata ratifica e qualcuno sarebbe utile che rimanesse e valesse pel futuro, la valvola di sicurezza starebbe piuttosto nella possibilità di presentare nuove proposte di legge per far rivivere le norme dei decreti utili, anzichè nella indistinta conservazione di un farraginoso

complesso legislativo inattuale e per gran parte caducato e spento.

RICCIO. Già, ma c'è la differenza che passa fra il fare e il disfare.

RIZZO. Non mi dissimulo che inconvenienti se ne presenteranno; ma, onorevole Riccio, ricordo precisamente alla sua memoria quel che è avvenuto di un certo decreto legislativo del quale ella è stata relatore e che è andato a scadere il 7 aprile 1949. Noi alla prima Commissione ne ricevemmo comunicazione proprio alla seduta del 7 aprile e non potemmo far nulla se non riconoscere che quel decreto, attualmente, non vigeva ormai più e si stabilì che, invece di prorogarlo, si sarebbe provveduto a riaprire il termine scaduto con un nuovo provvedimento legislativo.

Ma c'è qualcosa di più, che non può non preoccuparci seriamente. Il Governo ha considerato il periodo di legislazione eccezionale come suddistinto in due momenti legislativi: periodo dei decreti legge, che va dal maggio 1942 al luglio 1943 e che comprende quei decreti legge che, consentiti dalla legge fascista del 1926, non erano stati presentati alla conversione nei 60 giorni dalla loro data, o non erano stati convertiti nel biennio per esser venuti a mancare gli organi legislativi; periodo 25 luglio 1943-24 giugno 1944, data di nascita di quel decreto che, convertito in legge dalla XV disposizione transitoria della Costituzione, segnò il trapasso dal sistema dei decreti-legge al sistema dei decreti legislativi, esenti dall'obbligo della conversione in legge.

Ma c'è un terzo periodo che è quello della legislazione operata dal Governo in sede di lavori della Costituente. Ora, per l'articolo 6 del decreto 16 marzo 1946, n. 98, quei decreti andavano presentati per la conversione precisamente entro un anno dall'entrata in funzione del Parlamento, e non so se lo siano stati tempestivamente, poichè è noto che è tutt'altro che certa e sicura quella che deve intendersi per data dell'entrata in funzione del Parlamento.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Sono stati presentati.

RIZZO. Ma quando? C'è, dunque, tutta una vasta materia legislativa che bisogna esaminare e regolare. Ora questa è la conclusione alla quale intendo pervenire: non è concepibile che con questo sistema di acceleramento - che è tra l'altro poco dignitoso per il Parlamento - si possano seriamente esaminare e vagliare tutti questi decreti che sono assai più dei 188 in discussione.

Non ci sarebbe la possibilità onorevole Ministro, di una terza soluzione a cui io penso che noi aderiremmo volentieri? I termini fatali mi pare derivino da due decreti legislativi, quello del giugno e quello del settembre 1944; non sarebbe possibile provocare una disposizione di indole generale con la quale i suddetti termini si protraggano ancora di qualche mese perchè il giudizio del Parlamento sia reso con piena coscienza e tranquillità?

VISCHIA. La difficoltà rimane perchè poi dobbiamo far ritornare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento.

RIZZO. Noi abbiamo esaminato progetti di proroga nel giro di ventiquattro ore con relazione orale; ed erano casi meno gravi ed interessanti che l'esame di questo disegno di legge. Io sottopongo all'onorevole Ministro questa mia opinione; se non sia, cioè, il caso di sospendere la discussione del disegno di legge e impiegare i quattro giorni che mancano al 9 maggio, per arrivare alla modifica del termine fissato dai decreti del 1944, presentando subito un disegno di legge di prolungamento del tempo, che consenta, appunto, un esame approfondito di questa materia, sulla quale mi pare che il contrasto sia forte, sebbene non di natura politica. Infatti, come l'onorevole Ministro vede, qui noi non siamo su un terreno politico ma ci muoviamo su un terreno di stretta tecnica legislativa, nella quale, naturalmente, le idee politiche contano limitatamente, mentre quel che sovrasta è il desiderio di tutto il Senato di uscire da una situazione che è per tutti di innegabile disagio.

Formulo questa mia proposta e vorrei, naturalmente, che l'onorevole Ministro la prendesse in considerazione per dirmi che c'è, in fondo, questa via di uscita che potrebbe salvare la non comune situazione nella quale siamo stati posti. (*Applausi da sinistra*).

MENOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENOTTI. Ho ascoltato attentamente la relazione del collega Salomone. Io non dubito che il senatore Salomone si sia sforzato di

rendere conto al Senato della discussione avvenuta in sede di Commissione e di esprimere, nel suo intendimento, con fedeltà le opinioni manifestate in quella sede. Ma le intenzioni sono una cosa e la realtà è un'altra. Io credo di poter dire che le opinioni espresse dai rappresentanti dell'opposizione non sono state riferite qui con perfetta esattezza, quanto meno la mia opinione. Ricordo che a proposito di questo disegno di legge, già discusso alla Camera dei deputati, io illustrai la mia posizione nella prima riunione e nella successiva riunione della Commissione speciale. Infatti tenemmo solo due riunioni, una molto affrettata, l'altra in condizioni tali da non poter consentire di approfondire la questione. Ma nell'una e nell'altra riunione io espressi l'opinione che era impossibile da parte della Commissione esaminare con serietà questi decreti-legge che si contano a decine se non a centinaia. Nell'ultima riunione della Commissione, ribadendo questa mia posizione, aggiunsi che non avrei in nessun modo assunto la responsabilità di votare a favore della conversione in legge di tutta questa lista di decreti-legge.

Questa è la mia posizione. È vero una cosa, onorevole relatore, che per aver avuto qui una interrogazione, uscii, con il permesso del Presidente Casati, dalla sala della Commissione e non so bene come si sono conclusi i suoi lavori. Ma questa è stata l'opinione mia, che credo sia condivisa anche dagli altri rappresentanti dell'opposizione in seno alla Commissione. In tutti i casi nel momento in cui qui in seduta plenaria il Senato è chiamato a pronunciarsi sul disegno di legge che converte in legge la lista dei decreti a noi presentata, io sento il dovere di dichiarare, in coerenza con la posizione già assunta in Commissione, che noi non possiamo votare la conversione di questi decreti-legge in blocco, per l'impossibilità, già rilevata da diversi oratori, come il collega Conti e il collega Lucifero, in cui si sono trovati e la Commissione speciale e il Senato stesso di procedere ad un esame, sia pure sommario, del contenuto di questi decreti-legge, dei quali non conosciamo che il titolo.

Io presi posizione particolare a proposito del decreto-legge 31 luglio 1943 e a questo proosito sviluppai il mio pensiero, dicendo perchè noi ci opponevamo in modo deciso alla sua conversione in legge; dissi anche perchè noi saremmo venuti in Senato per proporre (allo stesso modo che altri parlamentari – i deputati Belloni, Targetti, Capalozza ecc. – nell'altro ramo del Parlamento) un disegno di legge per l'abrogazione del decreto-legge 31 luglio 1943.

Quindi concludendo, la posizione mia e, credo, di tutta l'opposizione, è questa: siamo contrari alla conversione in blocco della lista dei decreti-legge e, in particolare, sosteniamo l'abrogazione del decreto 31 luglio 1943. Questo è quanto io volevo dichiarare perchè la posizione dei colleghi e mia fosse chiara a tutto il Senato.

SALOMONE, *relatore*. Domando di parlare per fatto personale. (*Commenti da sinistra*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore*. Ho domandato la parola per fatto personale perchè ho il modo di poter dare un chiarimento brevissimo. (*Commenti*). Consentano i colleghi che io precisi . . .

PROLI. Non mi sembra che ci sia fatto personale. (*Interruzioni dal centro*).

PRESIDENTE. Indipendentemente dal fatto personale, il relatore ha diritto alla parola per rispondere agli oratori che sono intervenuti nella discussione. Prego il senatore Salomone di continuare.

SALOMONE, *relatore*. Io naturalmente ho riferito quello che ho ritenuto fosse avvenuto in seno alla Commissione e che è verbalizzato. Il collega Menotti . . . (*interruzioni da sinistra*). Ma non è il caso che vi inquietate! Non dovete drammatizzare quel che non ha nessun valore. Tutti i componenti la Commissione e anche il collega Menotti ritennero che non si poteva fare in breve tempo l'esame dei vari decreti-legge; ma appunto per questo motivo si disse: facciamo la riserva per tutti quei decreti-legge che noi riteniamo di non dover convertire. E, a questo proposito, la riserva fu ispirata precisamente dal collega Menotti che – come era stata già presentata alla Camera dei deputati la proposta di legge dell'onorevole Targetti per l'abrogazione di quel decreto-legge famoso del 31 luglio 1943, n. 637 - disse che a lui bastava la riserva di presentare al Senato una proposta di legge di abrogazione di quel decreto. E noi abbiamo dato atto di questa riserva espressa-

mente nella relazione. Il senatore Rizzo si occupò più ampiamente di quello che non avesse fatto il collega Menotti della questione; ma alla fine, quando si trattò di fare una proposta concreta, non ne fece alcuna, ed accolse la riserva esplicita con riferimento a quel decreto-legge di cui all'ultima riga della mia relazione.

Quindi ho ritenuto che non ci fosse stato da parte dell'opposizione nessun dissenso per quel che riguardava l'approvazione in blocco dei decreti-legge, data la fatalità del termine.

Ad ogni modo le vostre opinioni le avete espresse e il Senato le ha ascoltate: adesso non si tratta altro che di raccogliere le vele e di giungere alla votazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grassi, Ministro di grazia e giustizia.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli senatori, è forse opportuno, anche per rispondere a quanto hanno detto i senatori Rizzo, Conti ed altri oratori, tenere presente la situazione legislativa che si è creata in Italia in quest'ultimo periodo, direi quasi in forma rivoluzionaria. I decreti-legge che, in base alla legislazione precedente (legge 31 gennaio 1926, n. 100 e successive modificazioni della legge del 1939) dovevano essere presentati entro 60 giorni al Parlamento, non poterono, dopo il 25 luglio e l'8 settembre 1943, più seguire la normale procedura, non essendovi più il Parlamento. Il Governo di allora – credo nell'agosto del 1943 – stabilì che i decreti-legge dovevano essere presentati alla Presidenza del Senato. Dopo l'8 settembre, quando il Governo cominciava a riprendere la sua attività, a Brindisi e a Salerno si dovettero emanare decreti-legge in quanto che, sia pure nella forma embrionale della ripresa della Nazione, lo Stato non poteva rinunziare alla funzione legislativa. I decreti-legge rimasero così senza essere presentati a nessun organo legislativo, finchè si verificò, e questo è il punto da tenere presente, la nuova situazione costituzionale a seguito della Luogotenenza e la Presidenza del Governo del nostro illustre Presidente del Senato: Governo a cui parteciparono tutti i partiti dell'esarchia. Furono emanati quindi i decreti-legge luogotenenziali, in base alle norme del decreto-legislativo luogotenenziale 25 luglio 1944, n. 151, con le quali si deferì al Governo la piena potestà legislativa, stabilendola nella formula: « senza bisogno di conversione in legge ». Dopo questo periodo seguì quello che io chiamo il periodo della Costituente, fondato sul decreto legislativo 15 marzo 1946, con cui si stabilì che il potere legislativo rimaneva sempre affidato al Governo, ad eccezione di talune materie relative alla Costituzione riservate alla Costituente, con l'obbligo al Governo di presentare al Parlamento i decreti legislativi, non per la conversione in legge ma per la ratifica. Quindi abbiamo, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, diversi periodi, che bisogna tenere presenti: uno anteriore al 25 giugno 1944, in cui vige la vecchia forma legislativa, ossia i decreti-legge devono essere convertiti in legge; il periodo dei decreti legislativi senza bisogno di nessuna conversione; ed infine quello dei decreti legislativi da ratificare da parte del futuro Parlamento.

Il senatore Conti, forse senza tenere presenti questi diversi periodi della nostra legislazione, ha detto: perchè avete presentato solo una parte e non avete presentato l'altra parte? Perchè sono due cose perfettamente distinte; noi abbiamo presentato i decreti-legge da convertire in legge, perchè con il decreto legislativo 4 settembre 1944, formulato dal Governo di allora che aveva i pieni poteri legislativi, si stabilì che tutti i decreti-legge che non erano stati convertiti in legge e che erano precedenti al sistema dei decreti legislativi, sarebbero stati presentati dal Governo ai futuri organi legislativi entro sei mesi dal Trattato di pace, e si dava al Parlamento un anno di tempo per convertirli in legge dal momento dell'inizio dei suoi lavori.

Il Governo aveva sei mesi di tempo dal Trattato di pace per presentare al Parlamento questi decreti-legge da convertire in legge, ed il Governo rispettò tale termine presentando i decreti-legge il 23 giugno 1948 alla Camera dei deputati. Quindi – come tutti quanti onestamente hanno riconosciuto – il Governo assolse nei termini stabiliti la disposizione del decreto legislativo 4 settembre 1944. Il Parlamento, per mantenersi nei termini di quel decreto legislativo luogotenenziale, deve convertire in legge questi decreti entro un anno dall'8 maggio 1948, ossia dall'entrata in

funzione del Parlamento stesso. Questa è la situazione giuridica.

C'è poi il secondo periodo, quello dei decreti legislativi che furono emanati dopo la Costituzione, ossia il periodo in cui fu data al Governo la facoltà di emanare decreti legislativi, ma con l'obbligo della ratifica, come è stabilito dall'articolo 5 della legge 16 marzo 1946, dopo la presentazione al Parlamento entro un anno dall'entrata in funzione del nuovo Parlamento. E il Governo ha già pronto, e lo presenterà oggi o domani, il decreto presidenziale con il quale è autorizzato a presentare al Parlamento tutti i decreti legislativi che debbono essere ratificati.

Queste sono posizioni giuridiche nette, stabilite da leggi le quali hanno valore costituzionale e che finora non possiamo modificare, inquantochè riguardano la struttura della funzione legislativa, sia pure in periodi eccezionali, direi quasi rivoluzionari, ma che ad ogni modo stabiliscono la formula con cui la legge ha la sua autorità, il suo vigore e la sua efficacia.

Da questo punto di vista, quindi, io ho creduto necessario precisare, perchè non è facile in questa, direi, selva selvaggia di legislazione, rendersi conto esatto della materia. Ma ritengo che dopo queste lucide precisazioni fatte da parte mia, il Senato ed ogni senatore nella sua informata coscienza può rendersi conto della materia che trattiamo, ossia che noi ci occupiamo soltanto del periodo precedente al 1944 e che riguarda quei decreti-legge che furono emanati in forza di una legislazione precedente e che il decreto legislativo 4 settembre 1944, fatto dal Governo di cui era Presidente l'attuale Presidente del Senato, onorevole Bonomi, stabilì che dovessero essere presentati entro sei mesi dal Trattato di pace ed essere convertiti dal Parlamento in legge, entro un anno dall'entrata in funzione del nuovo Parlamento.

Ora, riconosciuta questa situazione di diritto, esaminiamo la situazione in cui ci troviamo. Il Governo presentò il 23 giugno 1948 il disegno di legge per la conversione di 291 decreti-legge presentati avanti al 1944, – quindi in un periodo anteriore di oltre cinque anni – molti dei quali sono ormai dei rami secchi, molti sono stati abrogati, molti sono stati modificati sostanzialmente. Ma è molto difficile vedere quanta parte viva sussista e quanta parte sia secca. Sarebbe prudenza legislativa una approvazione in blocco, non potendosi venire a decifrare, neanche da parte delle Amministrazioni interessate, quanta parte di ogni provvedimento possa essere rimasta in piedi, quanta parte possa essere stata assorbita da provvedimenti successivi o da proposte di proroga, quanta parte sia caduta. È molto difficile penetrare non solo in ogni disegno di legge ma in ogni articolo. Io debbo dunque insistere per una approvazione globale da parte del Parlamento, per sanare una situazione che è ormai superata dai fatti, ma di cui possono rimanere propaggini e rami vivi. È impossibile poter fare una distinzione, e forse sarebbe stata prudenza limitarsi ad un solo articolo in cui si fosse fatta una sanatoria di tutti questi disegni di legge, come si fece nell'altro dopo guerra, anzichè andare a sceverare tutti questi provvedimenti, poichè o essi sono ancora vivi o sono stati abrogati o potranno essere abrogati successivamente con provvedimenti legislativi.

In ogni modo ci siamo messi su questa strada e l'altro ramo del Parlamento ha già fatto un esame approfondito della situazione, fino al punto di ridurre i 291 decreti-legge a 188 o 190, onde è venuta innanzi a voi a crearsi una situazione particolare che io riconosco e per cui rendo omaggio al Senato, per la sollecitudine con cui ha fatto quello che umanamente poteva fare, ossia convocare la Commissione, esaminare il provvedimento, fare delle proposte concrete, proporre una modifica al testo, che io non potrei non approvare, perchè quando voi dite di ritornare al testo governativo, più di tutti devo sentirmi lusingato io, e con me il Governo, perchè noi riteniamo effettivamente che il testo governativo fosse più chiaro ed evidente per le eventuali interpretazioni, che non la disposizione formulata nell'articolo della Camera. Però io vorrei fare appello, come feci appello in Commissione, alla vostra saggezza, al vostro senso di comprensione, con cui vi siete resi conto dell'urgenza e del termine improrogabile. Infatti, onorevole Rizzo, non è possibile che noi possiamo modificare la struttura costituzionale che si è formata attraverso il decreto legislativo 25 giugno 1944, del quale il Governo si

è valso per emanare il provvedimento del 4 settembre, in virtù del quale ha questi poteri; decreto legislativo che è stato convertito in legge con la Costituzione, e precisamente con la XV disposizione transitoria.

Il Governo si è valso di questa legge e non poteva non avvalersene, non essendo possibile, in quel disgraziato momento che l'Italia attraversava, di stabilire degli organi legislativi normali eletti dal popolo, mentre l'Italia soffriva l'invasione. Di fronte a questo stato di necessità, questa legge costituzionale, che non possiamo modificare neppure con compromessi . . .

RIZZO. Per la Regione l'abbiamo fatto.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non c'è compromesso in questa situazione. Siamo di fronte a norme e disposizioni che regolano le funzioni sovrane dello Stato, ossia la funzione legislativa che è operante soltanto se è mantenuta nei limiti in cui la legge e i costituenti di allora la emanarono. Quindi, non possiamo varcare questi limiti senza far franare tutto un sistema legislativo che, bene o male, visse durante questo periodo e rese possibile a questo primo esperimento di Governo italiano di andare avanti e di potere, attraverso Brindisi e Salerno, arrivare a Roma e restaurare lo Stato italiano nella sua interezza e nella sua sovranità.

Dovete rendere omaggio alla storia dei fatti con la vostra saggezza e sapienza, convincendovi che è necessario nei termini eseguire quanto è prescritto dalla Costituzione in materia legislativa.

Per quanto si riferisce ai fatti singoli, non c'è dubbio che il Senato è sovrano ma, di fronte alla possibilità di modificare il testo della Camera, mi richiamo al vostro senso di prudenza: è possibile avventurarsi in questa situazione, non facendo pubblicare questa legge prima dell'8 maggio, frenando tutto il sistema legislativo, o non è più prudente cercare di arrivare a sanare questa situazione, salvo a vedere se sia il caso, come ha fatto l'altro ramo del Parlamento, di presentare qualche disegno di legge per correggere e tagliare qualche ramo inopportuno anche se ancora vivo e vitale ?

Penso che questa sia la via da scegliere per evitare i pericoli maggiori che possono venire dalla prima legislazione sulla quale la seconda si mantiene; anche se una parte è superata, può essere che questa sia ripresa successivamente da altre leggi. È evidente la difficoltà del legislatore di sceverare una parte dall'altra della legislazione. Per la continuità dello Stato e delle leggi penso che è un atto di prudenza e di saggezza votare la conversione in legge, per lo meno di tutto quello che la Camera dei deputati ha approvato.

Per quanto si riferisce al testo dell'articolo unico, sono d'accordo col relatore che il testo del Governo è più chiaro. Ci sono due punti sui quali il testo della Camera può lasciare qualche perplessità in quanto che dice: « Sono convertiti in legge i decreti-legge . . . in quanto non modificati o abrogati ». Ora la espressione « in quanto » potrebbe essere dubitativa; mi pare che l'interpretazione data dal relatore significhi che questi decreti ammessi sono convertiti nelle parti che non siano state modificate da successive leggi. Questa interpretazione è talmente chiara, che nessun dubbio può più sussistere da parte del legislatore. E così anche non ci può essere dubbio per la espressione: « salvo gli effetti spiegati dai decreti-legge medesimi ». Anche su questo punto è necessario essere molto precisi. Non c'è dubbio che gli effetti non si possono riferire ai decreti convertiti quest'anno, ma si devono riferire a tutta la parte che non è stata compresa negli atti di conversione, per cui l'effetto rimane; a differenza di quello che avverrà per i decreti-legge che saranno emanati successivamente, i quali, per l'articolo 77 della Costituzione, se non sono approvati, perdono efficacia *ex tunc*. Io credo che con questi utili chiarimenti possiamo andare avanti con maggior chiarezza e coscienza.

È stata sollevata da alcuni oratori un'obiezione ad alcuni decreti-legge su cui può dare chiarimenti più esatti di me il Ministro dell'interno. C'è poi un provvedimento di cui è stata invocata la non conversione in legge da parte dell'onorevole Persico. Io ho tutta la ammirazione e la stima per l'onorevole Persico che presenta problemi che sono frutto non solo dei suoi studi, ma di tutta la sua vita giudiziaria e posso rendermi conto delle sue preoccupazioni, per quanto questo decreto sia stato successivamente modificato in gran parte e per quanto le restrizioni di legge riguardanti

il sistema dell'alimentazione siano ormai sparite quasi totalmente. Ma, comunque, prendo impegno di rivedere questa materia e di presentare, se sarà necessario, i provvedimenti opportuni perchè in questo settore si addivenga ad una maggiore chiarezza.

Con questi intendimenti, con questi pensieri che vorrei sollevare al di sopra dei partiti, in quanto questa è materia di carattere costituzionale, io preghorei il Senato, come ho già pregato la Camera, di approvare il presente disegno di legge. (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE. È stato presentato da parte dei senatori Rizzo, Adinolfi, Picchiotti, Romita, Proli, Grisolia, Priolo, Tamburrano e Cavallera, il seguente ordine del giorno: « Il Senato, constatata la necessità di approfondire l'esame dei singoli decreti-legge presentati per la conversione col disegno di legge n. 380, invita il Governo a presentare nei termine utili un disegno di legge diretto a prorogare i termini di cui al decreto legislativo 4 settembre 1944, n. 185 ».

Faccio poi notare che la votazione si farà sul testo dell'articolo unico emendato dalla Camera, accettato ormai dalla Commissione e del quale do lettura:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i decreti legge indicati nella tabella annessa alla presente legge, in quanto non modificati o abrogati da successive leggi costituzionali o ordinarie e salvi gli effetti spiegati dai decreti legge medesimi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SALOMONE, *relatore*. La maggioranza della Commissione non accetta l'ordine del giorno presentato dai colleghi Rizzo ed altri. Il Ministro si è già pronunciato in proposito. Sarebbe un precedente pericolosissimo se, fissati i termini così importanti per quel che riguarda la conversione in legge, si presentasse poi una legge per prorogare quei termini. Sottopongo all'attenzione dei sottoscrittori dell'ordine del giorno questa considerazione.

Ad ogni modo la maggioranza della Commissione si oppone all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. A me pare di aver già risposto al senatore Rizzo. Si creerebbe, accettando quest'ordine del giorno, un precedente che non ha nulla a che fare con la questione delle Regioni. Allora si trattava di una situazione particolare, perchè non era possibile far le Regioni dal momento che mancava la legge che stabilisse l'organo e il sistema elettorale. Qui invece ci troviamo di fronte ad una disposizione precisa, che ritengo addirittura costituzionale. Infatti ogni legge, ogni norma che stabilisca il comportamento non dei singoli, ma degli organi legislativi, è di ordine costituzionale perchè riflette lo stato giuridico degli organi legislativi stessi.

Quindi credo che il Senato non debba approvare alcuna proroga, perchè si altererebbe una norma di carattere costituzionale.

SCOCCIMARRO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO. Nonostante le delucidazioni date dall'onorevole Ministro, il gruppo comunista voterà a favore dell'ordine del giorno, col preciso significato di protesta contro il sistema già altre volte verificatosi, di porre il Senato, per mancanza di tempo, di fronte alla necessità di approvare le leggi senza poterle modificare ed ora addirittura senza poterle nemmeno discutere.

PERSICO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Il collega Scoccimarro non era presente quando ho preso la parola in principio di seduta ed ho fatto la stessa protesta; auguriamoci che d'ora innanzi non avvengano più simili inconvenienti.

Però purtroppo non posso votare in favore dell'ordine del giorno presentato dai colleghi Rizzo ed altri (quantunque sarei ben lieto di farlo, in quanto decadrebbe anche il famoso decreto-legge 22 aprile 1943, anno XXI), perchè, come accennava testè il Ministro guardasigilli, cadremmo nella violazione di una legge costituzionale, o meglio, pre-costituzionale; in quanto noi abbiamo una serie di leggi che hanno preceduto la Costituzione, ma che sono entrate poi necessariamente a farne parte. La XV disposizione transitoria della Costituzione stabilisce infatti che con l'entrata in vigore della

Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato. In base appunto a questo decreto fu emanato l'altro, del 4 settembre 1944, n. 185, il quale stabilì un termine perentorio di sei mesi dall'approvazione del Trattato di pace per la presentazione alle Camere di tutti i decreti rimasti sospesi, anche di quelli che erano stati deliberati durante il regime fascista e che, a causa degli avvenimenti successivi, non erano stati presentati al Parlamento per la conversione in legge. Si dava poi un anno di tempo perchè le Camere, dall'inizio del loro funzionamento, li approvassero. Questo decreto non è prorogabile; se mai, il Governo potrebbe presentare una nuova legge, la quale, innovando sulla precedente, stabilisca un nuovo termine; ma non sarebbe mai possibile farla dal 4 all'8 maggio. Purtroppo quindi dobbiamo approvare la legge come è e dobbiamo anche tornare al testo modificato dalla Camera dei deputati, che è meno chiaro di quello ministeriale. Comunque, io prendo atto della promessa fatta formalmente dal Guardasigilli di fronte al Senato che, sia per il decreto da me messo in rilievo, sia per l'altro citato dal senatore Picchiotti, sarà riveduta la situazione per una eventuale legge abrogativa e innovativa che riprenda in esame tutta la materia in essi regolata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Zoli. Ne ha facoltà.

ZOLI. Voterò contro l'ordine del giorno per una considerazione, direi, più generale di quelle esposte dai colleghi. Il senatore Adinolfi dice, se non erro: Il Senato invita il Governo a presentare un disegno di legge. Ma il Governo ha già dichiarato che non intende presentarlo. Il Senato non ha facoltà di obbligare il Governo a presentare un disegno di legge, perchè in questo il Senato ha piena facoltà di iniziativa. Ogni senatore può presentare un disegno di legge. Invitare il Governo a presentare un disegno di legge, quando ha già dichiarato che non intende presentarlo, perchè crede di non poterlo presentare, per me è un non senso. Io avrei compreso che il senatore Adinolfi avesse presentato un disegno di legge che noi avremmo potuto discutere, ma un ordine del giorno di questo genere mi pare che non sia degno neanche di essere discusso.

JACINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JACINI. Senza alcun incarico da parte del mio gruppo, ma a titolo semplicemente personale, desidero precisare le ragioni per le quali io voterò in favore di questa conversione in legge. Il collega Scoccimarro non ha bisogno di dare un tono di protesta alle sue osservazioni riguardanti le prerogative del Senato. Siamo tutti d'accordo che sottoporre al Senato un disegno di legge con termini così ristretti, significa in pratica eluderne le prerogative. Perciò siamo tutti d'accordo nel desiderare che questo fatto non si riproduca; quantunque tutti quanti, anche da parte vostra, abbiano ammesso che questa volta il fatto non è dipeso dal cattivo volere di nessuno, bensì da una serie di circostanze indipendenti dalla volontà dei singoli.

Confesso di non aver ben capito il contegno dell'opposizione, la quale, prima non presenta alcuna relazione di minoranza e poi viene a fare l'opposizione nell'Aula: questo non è conforme alla consuetudine e non contribuisce certamente a chiarire la posizione. Ognuno assuma la responsabilità propria. Da parte mia, per lo meno, io ritengo che sul terreno legislativo noi dobbiamo attenerci alle forme prescritte dalla Costituzione, e pertanto non è possibile prorogare i termini di cui al decreto 4 settembre 1944, n. 185.

Sul terreno, poi, politico, ossia nel merito dei singoli decreti che noi in questo momento in blocco dobbiamo convertire, il Ministro e la Commissione ci hanno del pari chiarito che sarà sempre in nostra facoltà di proporre tutte quelle norme che valgano a rettificare, ad abrogare e a modificare quanto in blocco è stato approvato, ove non corrisponda al nostro parere.

Dichiaro pertanto che mi sento perfettamente tranquillo nel votare il disegno di legge. (*Approvazioni dal centro e dalla destra*).

LUCIFERO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Evidentemente, signor Presidente, con quello che ho detto prima, non

avrei bisogno di fare una dichiarazione di voto per dire che voterò a favore dell'ordine del giorno Rizzo, perchè esso significa quel non passaggio alla discussione dell'articolo unico, quella non approvazione del disegno di legge che, secondo me, è auspicabile.

Se ho chiesto la parola, ciò è avvenuto solo perchè richiamato al mio senso di responsabilità dal paterno intervento del mio amico e conterraneo Salomone che mi ha dato quasi dell'irresponsabile. Voglio convincere me stesso che il ragionamento . . .

PICCHIOTTI. Ti diamo per convinto. (*Ilarità*).

LUCIFERO. . . . principale sul quale si sono basati tanto il relatore quanto l'onorevole Ministro e quanto, con particolare sottigliezza, l'onorevole Zoli, è giuridicamente, costituzionalmente – mi si consenta – a parer mio, completamente infondato, per la semplicissima ragione che la non convalida o la non trasformazione in legge di questo decreto-legge, non costituisce e non può costituire precedente di sorta, per la semplice ragione che il caso di decreti-legge creati in una particolare situazione, per una legge originaria che di per se stessa è un atto rivoluzionario, in un regime ormai costituzionalmente stabilito, non potrebbe ripresentarsi. Quindi nessun precedente, perchè ci dovrebbe essere per lo meno un'altra rivoluzione per poter avere un'altra serie di decreti-legge di tal fatta.

Non è questo un sofisma, bensì è diritto, perchè, se voi dite che quella era legge costituzionale, non c'è dubbio che è stata legge costituzionale di un periodo che con il 1° gennaio 1948 è cessato, giacchè è entrata in vigore la Costituzione definitiva. Quindi ogni decreto-legge che possa essere emanato domani, lo sarà secondo la nuova Costituzione e non costituisce precedente per questi che sono sottoposti al nostro esame. D'altra parte rivoluzionaria era la legge del giugno 1944; e tutta la legislazione per decreti legislativi che è venuta dopo, e quindi anche il decreto-legge 4 settembre, sono tutti ispirati a quella legge del 25 giugno; quindi precedente non c'è. Il Governo, ad ogni modo, ove ritenesse che ci sia questo terribile franamento, ha nella nuova Costituzione il mezzo per ovviare a questo franamento, per quelle disposizioni che esso ritenesse di dovere mantenere: entro l'8 giugno, a norma della Costituzione vigente, può presentare un decreto-legge che sarà approvato entro 60 giorni e così la situazione sarà salva e noi non creeremmo nessun precedente.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno del senatore Rizzo ed altri.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Picchiotti ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e tabella allegata, di cui ho già dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Esecuzione dell'Accordo per i trasporti aerei concluso a Roma, tra l'Italia e la Gran Bretagna, il 25 giugno 1948» (311).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esecuzione dell'accordo per i trasporti aerei concluso a Roma, tra l'Italia e la Gran Bretagna, il 25 giugno 1948 ».

Prego il senatore segretario di dar lettura del disegno di legge.

CERMENATI, *segretario*, legge lo stampato n. 311.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Galletto.

GALLETTO, *relatore*. L'accordo per i trasporti aerei che il Senato è chiamato ad approvare è un accordo abbastanza semplice, quantunque sostanzialmente abbia una notevole importanza. Una volta tanto l'Inghilterra ci ha trattato bene, nel senso che questo accordo è molto favorevole anche per noi e per i nostri trasporti aerei. Difatti possiamo, attraverso questo accordo, portare l'attività dei nostri trasporti aerei nel nord e nel sud dell'Africa, in America, in tutti i Paesi del Commonwealth.

Questo accordo è simile alla convenzione aerea approvata alle Bermude tra l'Inghilterra e gli Stati Uniti e si richiama alla convenzione aerea di Chicago, che è stata quella sulla quale si sono sviluppati e regolati tutti i problemi in materia di trasporti aerei.

La convenzione prevede una sola eccezione, per lo meno una sola riserva, e cioè fa obbligo per questi servizi di trasporto aerei, di non danneggiare i trasporti aerei nell'interno dei singoli Paesi e questo soprattutto è un vantaggio per noi, perchè, data la nostra configurazione geografica, se i trasporti aerei inglesi, avessero potuto far tappa nell'interno del Paese, avrebbero portato gravi danni alle nostre compagnie di navigazione aerea.

È prevista una commissione arbitrale, è prevista anche, nell'ipotesi dannata di una guerra, la sospensione del traffico, è previsto il rinnovo automatico della Convenzione di anno in anno. Altre norme non ci sono; si tratta di 15 articoli molto semplici, chiari e precisi, per cui mi pare che il Senato possa approvare l'accordo senza nessuna modifica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo chiede l'approvazione dell'accordo ed approfitta della circostanza per dare al Paese alcuni dati che dimostrano l'importanza che ha oggi l'aviazione civile italiana e soprattutto lo scalo internazionale di Ciampino. Sono dati sui quali richiamo l'attenzione del Senato e che devono servire al Senato stesso per partecipare alla prossima discussione, in sede di bilancio della difesa, sui problemi dell'aviazione civile, che hanno dei chiari aspetti di politica estera come risulta dai dati stessi che sto per comunicare. A Ciampino nel primo trimestre del 1949 hanno fatto atterraggio e partenza 749 apparecchi nazionali contro 3.698 apparecchi esteri. C'è quindi, da un lato e fortunatamente, un grande traffico internazionale a Ciampino; ma c'è anche una sproporzione troppo grande fra il traffico esercitato dagli aerei stranieri e da quelli italiani, e questa sproporzione viene segnalata al Senato e, tramite il Senato, al Paese, dal Ministero degli affari esteri, perchè essa pone in evidenza un grave problema del quale tutto il Paese si deve preoccupare. Le cifre che ho comunicato dimostrano che il nostro territorio è il punto di convergenza obbligato di tante linee internazionali sulle quali, nel primo trimestre del 1949, c'è stato un traffico di 45.830 persone, con 230.107.521 chilogrammi di posta, 48.031.615 chilogrammi di giornali, 1.022.749.930 chilogrammi di bagagli, 120.331.413 chilogrammi di merci di servizio, 874.940.379 chilogrammi di merce a pagamento. Questo traffico che aumenta continuamente, dimostra a sua volta che quando il Ministro Gasparotto, nell'aprile 1947, ebbe il coraggio di fare riprendere i servizi aerei civili, riaprì al nostro Paese una grande via sulla quale il Senato deve portare la sua attenzione per evitare che la preponderanza estera, di fronte alla insufficienza dei nostri mezzi, abbia ad escluderci da una adeguata partecipazione al traffico sulle grandi rotte aeree internazionali. L'Italia, che per la sua posizione geografica è al centro dei collegamenti dell'Australia con il Nord Europa, delle regioni settentrionali con le Americhe latine, ha il dovere e l'urgenza di provvedere per non rimanere in questo importantissimo settore dei trasporti alla mercè degli stranieri senza i mezzi per affermare anche le nostre necessità e le nostre possibilità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo a quella degli articoli, dell'allegato e tabelle annesse:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Regno Unito relativo ai trasporti aerei tra i rispettivi territori concluso a Roma il 25 giugno 1948 ed al relativo scambio di Note.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella « Gazzetta ufficiale » ed ha effetto dal 25 giugno 1948 conformemente all'articolo 15 dell'Accordo.

(È approvato).

ALLEGATO.

ACCORDO

tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito relativo ai trasporti aerei fra i rispettivi territori

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, entrambi aderenti alla Convenzione per l'aviazione civile internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944,

desiderando concludere un accordo inteso

a istituire e regolare su base di reciprocità i servizi aerei che collegano il territorio del Regno Unito e quello della Repubblica italiana o che attraversano tali territori,

e a sostituire gli accordi provvisori attualmente esistenti tra i due Governi,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:

a) « la Convenzione » significa la Convenzione per l'Aviazione Civile Internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944, ed include ogni allegato adottato in base all'articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli allegati stessi o della Convenzione in base agli articoli 90 e 94 di essa;

b) « autorità aeronautiche » significa, nel caso del Regno Unito, il Ministro dell'Aviazione civile, o ogni persona od Ente autorizzato ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dal detto Ministro o funzioni simili e, nel caso della Repubblica italiana, il Ministero della Difesa-Aeronautica, Direzione Generale dell'Aviazione civile e del Traffico aereo o ogni persona o Ente autorizzato ad assolvere le funzioni attualmente esercitate da detto Ministero o funzioni simili;

c) « impresa » significa ogni impresa di trasporto aereo che offra od eserciti un servizio aereo internazionale;

d) « impresa designata » significa una impresa che le Autorità aeronautiche di una delle Parti Contraenti abbiano notificato per iscritto alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente come la impresa da essa Parte designata in conformità dell'articolo 3 del presente Accordo per le rotte specificate nella detta notifica;

e) « territorio », « servizio aereo », « servizio aereo internazionale » e « fermata per scopi non di traffico » hanno rispettivamente il significato loro attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.

Articolo 2.

Agli effetti del presente Accordo, gli articoli 11, 13, 15, 24, 31, 32, 33 e 83 della Convenzione, nei limiti della loro applicabilità ai servizi aerei istituiti a norma del presente Accordo, continueranno ad avere vigore fra le Parti Contraenti nella loro attuale forma e contenuto, come se fossero parte integrante del presente Accordo per tutta la sua durata. Qualora, tuttavia, entrambe le Parti Contraenti ratifichino una qualsiasi modifica dei predetti articoli che sia entrata in vigore ai sensi dell'articolo 94 della Convenzione, gli articoli così modificati continueranno ad avere vigore per la residua durata del presente Accordo.

Articolo 3.

1. Ciascuna Parte Contraente designerà per iscritto all'altra Parte Contraente le imprese di trasporto aereo che eserciteranno, secondo il presente Accordo, i servizi sulle rotte specificate nella Tabella ad esso allegata (d'ora innanzi indicati rispettivamente come « servizi convenuti » e « rotte specificate »).

2. Appena ricevuta la designazione, l'altra Parte Contraente, tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 3 di questo articolo e dell'articolo 4 del presente Accordo, concederà senza indugio alle imprese di trasporto aereo designate il relativo permesso di esercizio.

3. Le autorità aeronautiche di una Parte Contraente potranno richiedere ad una impresa designata dall'altra Parte Contraente di fornire loro la dimostrazione che essa è in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati sul proprio territorio all'esercizio delle imprese, in conformità delle disposizioni della Convenzione.

4. Dopo adempiuto a quanto prescrivono i paragrafi 1 e 2 di questo articolo, una impresa di trasporto aereo così designata ed autorizzata potrà iniziare l'esercizio dei servizi convenuti in qualsiasi momento.

Articolo 4.

1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto, previa consultazione con l'altra Parte Contraente, di non accettare la designazione di una impresa, ovvero di non dare o di revocare la concessione ad una impresa designata dei diritti specificati nell'articolo 5 del presente Accordo, ovvero di imporre all'esercizio di tali diritti da parte di detta impresa le condizioni che essa ritenga necessarie, qualora una parte importante della proprietà di detta impresa o l'effettivo controllo di essa non siano nelle mani della Parte Contraente che ha designato l'impresa o dei suoi cittadini.

2. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto, previa consultazione con l'altra Parte Contraente, di sospendere l'esercizio da parte della impresa designata dei diritti specificati nell'articolo 5 del presente Accordo, o di imporre all'esercizio di tali diritti da parte dell'impresa de-

signata le condizioni che essa ritenga necessarie, nel caso che tale impresa venga meno all'osservanza delle leggi e dei regolamenti della Parte Contraente concedente i diritti o comunque svolga l'esercizio in modo diverso dalle condizioni prescritte nel presente Accordo.

Articolo 5.

1. Subordinatamente alla osservanza delle disposizioni del presente Accordo, le imprese designate da ciascuna delle Parti Contraenti hanno, durante l'esercizio dei servizi convenuti, il diritto:

a) di attraversare coi loro aeromobili il territorio dell'altra Parte Contraente;

b) di farvi scalo per scopi non di traffico, e

c) di farvi scalo nei punti specificati nella Tabella allegata al presente accordo, allo scopo di scaricare e caricare passeggeri, merci e posta in traffico internazionale.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non conferisce alla impresa di una Parte Contraente il diritto di caricare contro remunerazione di qualsiasi specie, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri, merci o posta destinati ad altro punto del territorio della stessa altra Parte Contraente (cabotaggio).

Articolo 6.

1. Le imprese di entrambe le Parti Contraenti godranno di eque e pari possibilità nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate fra i loro rispettivi territori.

2. Nell'esercizio dei servizi convenuti le imprese di ciascuna Parte Contraente dovranno tener presenti gli interessi delle imprese dell'altra Parte Contraente, in modo da non influire indebitamente sui servizi che queste ultime esercitano su tutta la rotta o parte di essa.

3. I servizi convenuti, esercìti dalle imprese designate dalle Parti Contraenti, dovranno attenersi strettamente alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere come loro principale obiettivo di fornire, ad un ragionevole fattore di carico, la capacità adeguata a trasportare il traffico attuale e ragionevolmente prevedibile di passeggeri, merci e posta in ambedue le direzioni, fra il territorio della Parte Contraente che designa la impresa ed il Paese di ultima destinazione di tale traffico. Saranno prese disposizioni per il trasporto di passeggeri, merci e posta da caricare o da scaricare negli scali delle rotte specificate sul territorio di Stati diversi da quello che designa l'impresa, in accordo con i princìpi generali che la capacità debba essere commisurata alle esigenze:

a) del traffico fra il Paese di origine ed i Paesi di destinazione

b) dell'esercizio dei servizi aerei a lungo percorso (*through airline operation*);

c) del traffico della zona attraversata dalla impresa, tenuto conto degli altri servizi di trasporto aereo esercìti da imprese degli Stati situati in detta zona.

Articolo 7.

Nel caso in cui le imprese di una Parte Contraente siano temporaneamente impedite, per difficoltà sorgenti dalla guerra, di usufruire immediatamente delle possibilità di cui all'Articolo 6, paragrafo 1, del presente Accordo, la situazione sarà nuovamente esaminata dalle due Parti Contraenti allo scopo di facilitare il necessario sviluppo dei servizi aerei della prima Parte Contraente non appena le imprese di quest'ultima saranno in grado di contribuire più intensamente al servizio.

Articolo 8.

Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte Contraente forniranno a richiesta delle autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente:

a) le statistiche sul traffico atte alla eventuale revisione della capacità dei servizi convenuti;

b) le relazioni periodiche che possano essere ragionevolmente richieste sul traffico trasportato dalle proprie imprese designate nei servizi aerei diretti al territorio dell'altra Parte Contraente o da esso provenienti o che lo attraversino, ivi comprese le informazioni concernenti l'origine e la destinazione di tale traffico.

Articolo 9.

1. Le tariffe da applicarsi su ciascuno dei servizi convenuti saranno stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i fattori ad esse connessi, come il costo dell'esercizio, un ragionevole profitto, la differenza nelle caratteristiche dei servizi (fra cui la velocità e il *comfort*) e le tariffe applicate da altre imprese sulla stessa rotta o qualsiasi parte di essa. Tali tariffe saranno determinate in conformità delle seguenti disposizioni del presente articolo.

2. Le tariffe saranno concordate, ove possibile, per ciascuna rotta a mezzo della Associazione Internazionale per i Trasporti Aerei (I.A.T.A.). Se ciò non è possibile, le imprese designate interessate cercheranno di concordare le tariffe in consultazione con le altre imprese esercenti servizi sulla stessa rotta o su qualsiasi tratto di essa. Le tariffe così concordate saranno sottoposte all'approvazione delle Parti Contraenti.

3. Nella eventualità di disaccordo fra le imprese designate, circa le tariffe, le Parti Contraenti cercheranno di definire fra di loro di comune accordo le tariffe medesime.

4. Qualora le Parti Contraenti non raggiungano l'accordo, la questione sarà sottoposta ad arbitrato secondo le disposizioni dell'articolo 10 del presente Accordo.

Articolo 10.

1. Nel caso di disaccordo fra le Parti Contraenti circa l'interpretazione o la esecuzione del presente Accordo, le Parti Contraenti cercheranno anzitutto di comporre la controversia mediante negoziati diretti.

2. Qualora le Parti Contraenti non riescano a raggiungere un accordo mediante negoziati diretti:

a) esse possono convenire di deferire la decisione della vertenza a un tribunale arbitrale nominato di comune accordo o ad altro Ente o persona;

b) se non saranno d'accordo su ciò, o se, avendo convenuto di deferire la controversia a un tribunale arbitrale, esse Parti non riescano a mettersi d'accordo sulla sua composizione, ciascuna Parte Contraente può sottoporre la controversia per la decisione a qualsiasi tribunale competente che potrà in seguito essere costituito in seno all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.) o, in mancanza, al Consiglio di tale Organizzazione.

3. Le Parti Contraenti si impegnano ad uniformarsi a qualsiasi decisione emessa in base al paragrafo 2 di questo articolo.

4. Se e fino a quando una delle Parti Contraenti, o una impresa designata di una delle Parti Contraenti, non si uniformerà alle decisioni emesse in base al paragrafo 2 di questo Articolo, l'altra Parte Contraente può limitare, rifiutare o revocare qualsiasi diritto concesso in virtù del presente Accordo alla Parte Contraente inadempiente o alle imprese designate di detta Parte Contraente, ovvero alla sola impresa designata inadempiente.

Articolo 11.

Qualora una Convenzione generale multilaterale sui diritti commerciali relativi ai servizi aerei internazionali entri in vigore nei riguardi di entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo sarà modificato in modo da uniformarlo alle disposizioni di tale Convenzione.

Articolo 12.

1. Le imprese designate di una delle Parti Contraenti hanno facoltà di omettere fermate in uno o in tutti i voli eseguiti su una rotta specificata; comunicazione di tali omissioni dovrà essere data e senza indugio alle autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente, salvo che si tratti di casi isolati.

2. Se una delle Parti Contraenti ritiene opportuno introdurre modifiche di qualsiasi altro genere alle disposizioni del presente Accordo, essa può chiedere una consultazione fra le autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti. Tale consultazione dovrà avere inizio entro i sessanta giorni dalla data della richiesta. Ove le dette autorità convengano sulle modifiche da apportare al presente Accordo, tali modifiche entreranno in vigore quando siano state confermate per mezzo di uno scambio di note per via diplomatica, ed esse saranno immediatamente comunicate al Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Articolo 13.

È intendimento delle due Parti Contraenti che abbiano luogo regolari e frequenti consultazioni tra le rispettive autorità aeronautiche

e che vi sia con ciò una stretta collaborazione nell'osservanza dei princìpi e nell'approvazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

Articolo 14.

Il presente Accordo cesserà di avere vigore un anno dopo la ricezione da parte di una delle Parti Contraenti della comunicazione di denuncia dell'altra Parte, a meno che tale comunicazione non venga di comune accordo ritirata prima dello spirare di detto termine. Tale comunicazione sarà contemporaneamente trasmessa al Consiglio della Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. Ove non sia stata accusata ricezione, si considererà che la comunicazione sia stata ricevuta quattordici giorni dopo la sua ricezione da parte del Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Articolo 15.

Il presente Accordo entrerà in vigore provvisoriamente alla data della firma e definitivamente appena siano state adempiute le formalità costituzionali di ambedue le Parti Contraenti. Immediata notifica di tale adempimento sarà data da ciascuna Parte Contraente all'altra.

IN FEDE di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Roma il 25 giugno 1948, in doppio originale, nelle lingue italiana e inglese entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana
SFORZA.

Per il Governo del Regno Unito
di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord
VICTOR A. L. MALLET.

TABELLA

I.

ROTTE CHE SARANNO ESERCITE DALLE IMPRESE DESIGNATE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

a) Scali in Italia - Parigi - Londra.
b) Scali in Italia - Londra - Manchester o Liverpool.
c) Scali in Italia - Malta - Tripoli.
d) Scali in Italia - Cairo - Asmara - Mogadiscio - Nayrobi.
e) Scali in Italia - Tripoli - Kano o Lagos - Léopoldville - uno scalo nell'Unione Sud Africana.
f) Scali in Italia - Shannon - Gander - New York.
g) Scali in Italia - Lisbona - Azzorre - Bermude e proseguimento per scali da concordarsi.

II.

ROTTE CHE SARANNO ESERCITE DALLE IMPRESE DESIGNATE DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO:

a) Scali nel Regno Unito - Marsiglia - Roma o Augusta - Medio Oriente - Pakistan - India - Estremo Oriente - Australia - Nuova Zelanda.
b) Scali nel Regno Unito - Marsiglia - Roma o Augusta - Medio Oriente - Sudan - Kenia - Rhodesia Settentrionale - Rhodesia Meridionale - Unione Sud Africana.
c) Scali nel Regno Unito - Marsiglia - Roma - Atene - Cipro - Lydda - Bagdad - Teheran.
d) Scali nel Regno Unito - Scali intermedi - Milano - Roma - Napoli - Malta.
e) Scali nel Regno Unito - Scali intermedi - Milano - Roma - Napoli - Atene - Cipro - Istambul - Ankara.
f) Malta - Catania - Palermo - Napoli - Roma.

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica dell'Accordo commerciale e scambio di Note fra l'Italia e la Polonia conclusi a Varsavia il 27 dicembre 1947 » (313).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica dell'accordo commerciale e scambio di Note fra l'Italia e la Polonia, conclusi a Varsavia il 27 dicembre 1947 ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

CERMENATI, *segretario*, legge lo stampato n. 313.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Do la parola al relatore onorevole Galletto.

GALLETTO, *relatore*. L'accordo commerciale italo-polacco è veramente di una importanza eccezionale. Primo, per l'entità dell'accordo: trattasi di uno scambio merci di circa 70 milioni di dollari, pari a circa 20 miliardi di lire italiane. Secondo, per le qualità delle merci scambiate: in preponderanza trattasi di materie prime; tra l'altro 750 mila tonnellate di carbone che è di primissima qualità, apprezzato in modo particolare dai nostri industriali, poichè è quello delle miniere della Slesia. Importiamo inoltre 10 milioni di uova e 10 mila tonnellate di zucchero. Nella mia relazione non sollevai eccezioni all'importazione dello zucchero anche perchè la minoranza non era di questo parere. Nel desiderio di portare una relazione completa abbiamo lasciato la questione in silenzio. L'importazione dello zucchero, che ha certo efficacia funzionale nel calmiere del prezzo interno, perchè lo zucchero importato viene a costare molto meno di quello prodotto in Italia, viene poi a incidere sulla nostra produzione zuccheriera. Sarebbe opportuno trovare in queste tabelle e in questi accordi qualche elemento per raggiungere la compensazione della bilancia degli scambi. La durata degli accordi è di un anno ed il pagamento è in *clearing* con riferimento alla valuta dollaro. Si esporta una quantità approssimativamente uguale a quella che si importa. Gli accordi commerciali in questa materia sono molto importanti perchè servono a facilitare i contatti tra i due Paesi. Hanno una importanza anche politica, perchè attraverso questi scambi di carattere commerciale ed economico s'intensificano non soltanto gli affari ma di riflesso i rapporti di carattere culturale e politico.

È un'espressione veramente di approvazione e di elogio quella che rivolgiamo al Governo. Il trattato con la Polonia è stato fatto con molta abilità e saggezza e con notevolissimi vantaggi per il nostro Paese anche perchè sostituisce altri accordi non più in atto. Uova ed altre merci importavamo dall'Ungheria e da altri Paesi, ma ora l'importazione da questi Paesi è stata sospesa e sostituita con quella polacca.

Va data lode al Governo e facciamo l'augurio che questi accordi possano estendersi anche ad altri Paesi.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. L'accordo scaduto il 10 dicembre 1948 con la Polonia è stato prorogato per altri sei mesi.

Sono lieto di comunicare che sono in corso delle nuove trattative che si prospettano molto favorevoli. Durante il 1948 abbiamo potuto esportare in Polonia 4 mila tonnellate di agrumi, aprendo uno sbocco notevole per la produzione del Sud. Dalla Polonia abbiamo importato del carbone. La maggiore difficoltà incontrata è stata quella del prezzo del carbone. Tuttavia, con la buona volontà delle parti, sono state superate queste difficoltà e si spera che il nuovo accordo, che dovrà entrare in vigore a partire dal 1° luglio, accrescerà lo sviluppo degli affari, in una mutua comprensione che lascia sperare bene per l'avvenire.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Ho preso la parola per una dichiarazione di voto. La considerazione fatta dall'onorevole relatore circa l'eccessiva quantità di zucchero che si introduce in Italia si riallaccia ad un altro problema che io ho avuto l'onore di prospettare giorni fa all'Assemblea: quello della fabbricazione di vini cosidetti artificiali per la

composizione dei quali si adopera lo zucchero e che costituiscono sul mercato italiano ormai un gravissimo pericolo per la produzione e per la concorrenza dei vini genuini di uva. Anche per questo motivo, oltrechè per quelli accennati dall'onorevole relatore, mentre voto favorevolmente al disegno di legge, concordo con lui nella raccomandazione al Governo che l'importazione di zucchero in Italia sia vigilata e adeguatamente ridotta e soprattutto uniformata alle vere ed effettive esigenze del consumo diretto e dell'industria dolciaria per evitare che l'uso dello zucchero nella produzione dei vini possa dar luogo a quella pericolosa concorrenza cui innanzi ha accennato.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Quando avremo arrestato sette od otto sofisticatori, avremo risolto il problema del vino artificiale.

GAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVINA. Non avrei preso la parola se non avessi sentito l'intervento del collega Jannuzzi.

Il Sottosegretario per gli affari esteri, onorevole Brusasca, è anche presidente di un comitato parlamentare viniviticolo. Ora, condivido le argomentazioni del collega per quella che è la preoccupazione del commercio dei vini, ma ciò non deve affatto investire un problema che è di natura generale. Nel comitato vinicolo, al quale io appartengo, si è trattata anche questa questione: è bene che si prendano provvedimenti nel campo della produzione vinicola contro la sofisticazione dei vini e l'avvelenamento della gente la quale compra il vino in buona fede, ed in favore della tutela della produzione vinicola, ma con questo non si deve tendere a ridurre l'importazione dello zucchero, che va a beneficio di tutta la classe lavoratrice. Ho fatto questa osservazione perchè vi sono grossi interessi in gioco legati al problema vino e zucchero. Io non ho altro da aggiungere se non che, oltre alle raccomandazioni, già fatte, si tenga conto anche della mia nel senso suesposto.

GRISOLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRISOLIA. Dichiaro di votare a favore del disegno di legge sulla ratifica dell'Accordo commerciale con la Polonia, in considerazione dei tradizionali rapporti di amicizia tra i due Paesi e formulando il più vivo augurio che, per il futuro, non solo i rapporti commerciali fra l'Italia e la nobile Nazione polacca siano intensificati, come del resto testè preannunziato dallo stesso Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, ma anche i rapporti culturali e di amicizia fra i due popoli ricevano sempre maggiore incremento. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli del disegno di legge, dell'allegato e delle tabelle e delle note scambiate:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare ed il Governo a dare piena ed intera esecuzione all'Accordo commerciale e scambio di Note fra l'Italia e la Polonia, concluso a Varsavia il 27 dicembre 1947.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

ALLEGATO.

ACCORD COMMERCIAL

entre la République d'Italie et la République de Pologne

LE GOUVERNEMENT de la RÉPUBLIQUE d'ITALIE et le GOUVERNEMENT de la RÉPUBLIQUE de POLOGNE désireux de développer dans toute l'étendue des possibilités réciproques les échanges commerciaux entre leurs Pays, sont convenus, tout en laissant en suspens la réglementation des questions ne faisant pas l'objet du présent Accord, de ce qui suit:

Art. 1.

Les deux Hautes Parties contractantes reconnaissent que le bénéfice de la nation la plus favorisée sera réservé à l'autre Partie contractante, dans le cadre fixé par la Convention polono–italienne, signée le 12 mai 1922.

Art. 2.

L'Italie et la Pologne s'accorderont mutuellement un traitement aussi favorable que possible, dans l'octroi des autorisations d'exportation et d'importation de manière à faciliter le developpement des échanges réciproques.

Art. 3.

Le Gouvernement polonais autorisera l'exportation de Pologne vers l'Italie des marchandises indiquées dans la liste *B* ci-annexée, jusqu'à la concurrence des quantités ou des valeurs y mentionnées pour chaque groupe de produits.

De son coté le Gouvernement italien autorisera l'importations en Italie desdites marchandises jusqu'à la concurrence des quantités ou des valeurs indiquées dans la même liste. Ceci pour autant que de telles autorisations soient nécessaires à l'exportation ou bien à l'importation, suivant les dispositions en vigueur dans les deux Pays.

Art. 4.

Le Gouvernement italien autorisera l'exportation d'Italie vers la Pologne des marchandises indiquées dans la liste *A* ci–annexée jusqu'à la concurrence des quantités ou des valeurs y mentionnées pour chaque groupe de produits.

De son côté le Gouvernement polonais autorisera l'importation en Pologne desdites marchandises jusqu'à la concurrence des quantités ou des valeurs

indiquées dans la même liste. Ceci pour autant que de telles autorisations soient nécessaires à l'importation ou à l'exportation, suivant les dispositions en vigueur dans les deux Pays.

Art. 5.

Les deux Gouvernements, dans la mesure du possible, chercheront d'utiliser proportionnellement les contingents figurant dans les listes *A* et *B*

Art. 6.

Le Gouvernement italien s'engage, autant que possible, à effectuer le transport du charbon polonais destiné à l'Italie par chemin de fer, en utilisant ses propres wagons, et cela selon les plans prévus dans les contrats d'achat de charbon.

Art. 7.

Les deux Gouvernements pourront, d'un commun accord, augmenter les contingents prévus dans les annexes *A* et *B*, ainsi qu'y ajouter des contingents pour d'autres marchandises. Dans ce but les deux Gouvernements s'engagent à échanger leurs vues, soit par la Commission Mixte prévue à l'art. 11 ci-après, soit par les moyens diplomatiques ordinaires, afin de prendre en considération toute possibilité de faciliter et d'étendre l'application du présent Accord.

Art. 8.

Les deux Gouvernements s'engagent à faire tout leur possible pour que les contrats concernant la livraison des marchandises, mentionnées dans les listes *A* et *B*, soient conclus dans le plus bref délai, afin de faciliter l'utilisation des contingents prévus.

Art. 9.

Les contingents indiqués dans les listes *A* et *B* sont valables pour une période d'une année à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord.

L'octroi des autorisations d'importation et d'exportation sera effectué dans les plus bref délai possible dès que le présent Accord sera entré en vigueur.

En ce qui concerne les produits ayant un caractère saisonnier, les autorisations d'exportation et d'importation seront délivrées de la part des Autorités compétentes en temps utile, en tenant compte de leur caractère particulier.

Les contrats et les factures relatifs aux marchandises énumérées dans les listes *A* et *B*, ci-annexées, seront normalement conclus et, respectivement, libellées en dollars U. S. A. et les prix s'entendent franco frontière du pays exportateur, à moins qu'il soit convenu à ce sujet d'une manière différente.

Art. 10.

La livraison des marchandises, dont la distribution est contrôlée par le « I. E. F. G. » ou le « Combined Boards » à Washington ou par d'autres organisations qui pourraient être substituées à leur place, sera soumise aux dispositions prises par lesdites organisations.

Art. 11.

Pour faciliter les échanges commerciaux entre les deux Pays il sera constitué une Commission Mixte composée de représentants officiels polonais et des représentants officiels italiens.

Cette Commission soumettra aux deux Gouvernements toute proposition, prise d'un commun accord, tendant à améliorer les relations commerciales entre l'Italie et la Pologne. Elle sera chargée de surveiller l'application du présent Accord et de résoudre les différends relatifs à son application. Elle se réunira sur demande de l'une ou de l'autre Partie contractante.

Les deux Gouvernements s'entendront sur la constitution, à Varsovie et à Rome, de Comités Permanents dont le rôle consistera à veiller sur le bon fonctionnement de l'Accord et à éliminer, en temps utile, les obstacles qui en entraveraient l'exécution.

Ces Comités fonctionneront en qualité d'organes techniques de la Commission Mixte ci-dessus prévue.

Art. 12.

Le présent Accord entrera en vigueur le 1er Janvier 1948. Il est conclu pour la durée d'un an.

Si la législation d'une des deux Hautes Parties contractantes l'exige, il devra être ratifié aussitôt que possible.

FAIT à Varsovie, en deux exemplaires. le 27 décembre 1947.

Pour l'ITALIE

DONINI.

Pour la POLOGNE

MINC.

LISTA *A*

EXPORTATIONS ITALIENNES VERS LA POLOGNE

Citrons	Tonnes	5.000	(dont 3.000 t. dans le I trimestre 1948)	
Oranges	»	1.000	(dont 500 t. dans le I trimestre 1948)	
Semences potagères, de fleurs et d'autres	»	10		
Scille maritime	»	50		
Paille de ros et tiges de sarrasin	»	300		
Sénevé	»	20		
Amandes	»	10		
Vins et vermouth			$	500. 000
Fleurs d'oranges sechées	»	1		
Huiles essentielles	»	2		
Ecorce d'agrumes	»	10		
Jus de reglisse	»	10		
Extrait de soumac	»	100		
Extraits Tannants	»	1.000		
Liège brut et produits en liège	»	500		
Pierre ponce	»	60		
Acide citrique	»	50		
Matières tartariques et crème de tartre	»	60		
Produits chimiques divers			»	200.000
Mercure	»	10		
Colorants pour l'industries textile et autres	»		»	500.000
Couleurs et vernis	»		»	100.000
Huile de ricin pharmaceutique	»	50		
Produits pharmaceutiques et spec. medicinales			»	100.000
Matières premières pour l'industrie pharmaceutique			»	50.000
Soufre grège et ventile	»	1.000		

Pyrites	Tonnes 10.000	
Talc industriel et pharmaceutique	» 500	
Marbre en ouvrages et marbre pour la costruction	*pro memoria*	
Minerais de zinc	Tonnes 25.000	
Flourine	» 3.000	
Machines outils et outillage pour les machines outils		$ 1.000.000
Machines textiles, pièces détachées pour les machines textiles		» 500.000
Autres machines, outils et installations pour l'industrie		» 650.000
Intallations et machines diverses pour l'industrie minière		» 350.000
Moteurs à combustion interne maritimes et autres		» 100.000
Appareils de lavage et grues		» 100.000
Instruments électriques de mesures et de laboratoire		» 150.000
Appareillage électrique, radiotechnique pour la télégraphie, téléphonie, télévision et autres applications, téléscripteurs et leurs pièces détachées		» 250.000
Moteurs et génératrices électriques		100.000
Lampes électriques (ampoules, lampes speciales)		150.000
Autovéhicules, accessoires, machines pour leur réparation et service		» 2.000.000 à titre indicat.
Fournitures pour chantier naval		» 1.000.000 à titre indicat.
Machines à coudre, industrielles et domestiques		» 100.000
Machines à écrire, à calculer, caisses enregistreuses		» 250.000
Appareils et instruments de mesures, balances etc.		» 200.000
Verrerie industrielle et de laboratoire		» 140.000
Instruments optiques et de précision		» 50.000
Instruments de chirurgie et appareils médicaux		» 250.000

Dents artificielles et materiel dentaire			$	10.000
Aiguilles			»	100.000
Appareils cinématographiques et outilage			»	50.000
Roulements à billes et billes pour bicyclettes		(1)	»	1.000.000
Pneux pour les automobiles, motocyclettes et bicyclettes			»	700.000
Articles en caoutchouc technique et sanitaires			»	50.000
Linoleum			»	150.000
Celluloïde, Bakelite, Galalite, Plexiglass et articles			»	50.000
Pellicules, films non impressionnées et materiel pour la photographie et cinématographie			»	75.000
Chanvre brut	Tonnes	200		
Chanvre peigné	»	400		
Fils, ficelles et autres produits en chambre	»	30		
Soie grège et chappé			»	200.000
Fils de soie			»	100.000
Tissus de soie, y compris le gaze à bluter			»	40.000
Fils de coton mercerises			»	200.000
Papier à cigarettes			»	20.000
Articles en cuir industriels			»	40.000
Boutons de corose et autres			»	30.000
Livres, journaux et musique imprimés			»	20.000
Films impressionnés			»	50.000
Autres marchandises			»	500.000
Collaboration technique			»	200.000

(1) En liaison avec le contingent d'exportation polonais des produits siderurgiques.

LISTE *B*.

EXPORTATIONS POLONAIS VERS L'ITALIE

Charbon	Tonnes	750.000
Produits laminés en fer et en acier	»	10.000 (1)
Moulages en fonte et en acier	»	1.500
Oeufs	pieces	10.000.000
Pommes de terre de semance	Tonnes	3.000
Pommes de terre pour alimentation	»	10.000 (IV trim. 1948)
Volaille	»	100
Sucre	»	10.000
Fecule de pommes de terre	»	750
Benzol	»	3.000 (2)
Naphtaline	»	500 (2)
Sulphite de socium	»	100 (2)
Bicarbonate d'ammonium	»	20
Térébenthine	»	20
Poudre de zinc	»	300
Blanc de zinc	»	50
Goudron végétal	»	600
Cire Montena	»	150
Charbon de bois	»	1.000
Gaz liquide	»	500
Verre optique bru	»	1
Papier Kraft	»	200
Papier à journaux	»	200
Autres marchandises	»	$ 200.000

(1) En liaison avec le contingent d'exportation italienne de roulements a bille.

(2) En liaison avec les contingents d'exportation italienne des colorants, couleurs et vernis.

Varsovie, le 27 décembre 1947

Monsieur le Ministre,

Me référant à ce qui est prévu à la partie *B* – paragraphes II, III et IV (pages 25 et 26) du Procès-Verbal de la Commission Mixte signé en date du 19 décembre 1947, j'ai l'honneur de Vous communiquer que le Gouvernement italien se déclare d'accord sur les conclusions auxquelles est parvenue la Commission Mixte et qui sont spécifiées aux paragraphes susindiqués du Procès-Verbal.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

L'Ambassadeur
de la République d'Italie
DONINI.

Son Excellence M. Hilary MINC
Ministre de l'Industrie et du Commerce
VARSOVIE

Varsovie, le 27 décembre 1947

Monsieur l'Ambassadeur

En date de ce jour vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« Me référant à ce qui est prévu à la partie *B*–paragraphes II, III et IV (pages 25 et 26) du Procès–Verbal de la Commission Mixte signé en date du 19 décembre 1947 j'ai l'honneur de Vous communiquer que le Gouvernement italien se déclare d'accord sur les conclusions auxquelles est parvenue la Commission Mixte et qui sont spécifiées aux paragraphes susindiqués du Procès–Verbal ».

En vous remerciant pour cette aimable communication, je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.

Le Ministre
de l'Industrie et du Commerce
MINO.

Son Excellence M. Ambrogio DONINI
Ambassadeur de la République d'Italie
VARSOVIE

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Presentazione di relazione e determinazione della data di discussione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Battista ha presentato, a nome della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), la relazione sul disegno di legge: « Autorizzazione di limiti di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche a pagamento differito, mediante concessione » (282).

Data la estrema urgenza del provvedimento, propongo che la discussione di tale disegno di legge sia posta all'ordine del giorno della seduta di venerdì prossimo.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Aumento del limite di valore della competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori » (169-B). (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del limite di valore della competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori ».

Come il Senato sa, questo disegno di legge è stato già da noi approvato; ritorna ora modificato nell'articolo 1 dalla Camera dei deputati.

Do quindi lettura dell'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 1

Il limite di valore della competenza del conciliatore è elevato a lire 10.000.

Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore è elevato a lire 100.000.

Resta immutato il limite di lire 50.000 stabilito dalla legge anteriore, per le cause relative a beni immobili nelle quali il valore si determina, ai sensi dell'articolo 15 del Codice di procedura civile, in base al tributo diretto verso lo Stato.

I tribunali e i pretori continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima della entrata in vigore della presente legge, o che comunque si trovino pendenti rispettivamente davanti ad essi nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

È aperta la discussione su questo articolo del disegno di legge.

DE LUCA. Onorevoli colleghi, il propugnatore di questo aumento di competenza sono stato io, insieme con alcuni altri colleghi. Presentammo un disegno di legge per aumentare il valore della competenza del pretore fino al limite di lire 250 mila. Non mi occupo della competenza del conciliatore, perchè quel che è stato deliberato dalle Camere su per giù corrisponde a quel che noi chiedevamo. Questa leggina non fu potuta discutere da me, perchè ero assente il giorno in cui fu trattata. Il Senato accolse la proposta della Commissione che abbinò insieme i due progetti, quello di iniziativa parlamentare presentato da me e da altri colleghi e l'altro presentato dal Ministro di grazia e giustizia. Il relatore cercò di conciliare un po' le opposte correnti e credette di poter raggiungere l'accordo limitando la competenza del pretore a lire centomila, estendendo però questa competenza, contrariamente al progetto del Guardasigilli, anche alla materia immobiliare. Qui, onorevoli senatori, a me pare che la Camera dei deputati abbia non esattamente valutato quelle che sono le condizioni obiettive, quelli che sono i valori attuali della nostra lira, nell'aver cercato di ridurre ancora quel che a mio modesto giudizio già il Senato aveva ritenuto di dover fissare con un criterio eminentemente restrittivo. Onorevoli colleghi, parliamo molto chiaro. Qui ci sono cospicui interessi in giuoco; ci sono cioè gli interessi degli avvocati che esercitano nei grandi centri. Naturalmente, se la competenza pretoria fosse stata portata a un limite di 250 mila lire, molte cause sarebbero sfuggite ai centri importanti e sarebbero finite nei piccoli centri, sede di pretura. Questo deve aver persuaso le Camere a modificare la legge

da me proposta, riducendone fortemente la portata; non una ragione di merito, e cioè per aver ritenuto illegittima la richiesta che noi facevamo. Infatti 250 mila lire per un pretore rappresentavano appena la metà dell'antica sua competenza. Perchè se prima per il Codice di procedura civile si dovevano sottoporre alla competenza del pretore le controversie di un valore massimo di lire 10.000, a me pare che moltiplicare per cinquanta sarebbe stato adesso più che legittimo.

Ci si era, invece, limitati a moltiplicare per venticinque.

Dall'altro canto, se è vero, come è vero, che gli uffici giudiziari dei tribunali sono terribilmente oberati di lavoro appunto perchè modestissime liti di valore appena apprezzabile sono sottoposte al Collegio, se è vero che i pretori sono magistrati dell'ordine giudiziario, forse i più completi, perchè debbono applicare il loro studio e le loro decisioni a tutte le liti possibili e immaginabili, non si riscontrava una ragione oggettiva che sconsigliasse questo aumento sensibile della competenza. Tuttavia, oggi non è più questione di ciò. Credo però che quanto meno debba essere respinta la modificazione apportata dalla Camera dei deputati e che il Senato debba confermare le sue precedenti decisioni, e cioè la competenza pretoria per gli immobili a lire 100 mila, allo stesso modo come per i mobili. Chè se oggi ancora non è avvenuto l'aggiornamento del reddito per i fabbricati, in quanto vi sono i noti vincoli sugli affitti, non è detto che essi non abbiano presto a cessare; mentre sarà ben logico che tanto per un vitello, ad esempio, come per una modesta casetta di un vano o due, sia il pretore a dover giudicare. Sarebbe stato tuttavia saggio consiglio vietare che si continuasse con l'attuale sistema; l'amministrazione della giustizia presso i Tribunali è oggi tarda e non sicura: tarda, perchè le liti si accumulano negli uffici degli istruttori che per questo sono nella impossibilità di smaltire il lavoro; non sicura, perchè, la mole stessa del lavoro disperso nelle molte liti di valore spesso modestissimo che, meglio, dovrebbero esser decise dal magistrato inferiore, vieta, in pratica, uno studio serio ed accurato di tutte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grassi, Ministro di grazia e giustizia.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Ho l'onore di riferire al Senato che il disegno di legge, così come venne approvato dal Senato, è stato approvato dalla Camera dei deputati con un emendamento, ossia la Camera riprese una proposta che era – bisogna riconoscere la verità – nel mio testo governativo e che la Commissione del Senato non accettò e sulla quale io d'altra parte non insistetti, rimettendomi alla sovranità del Senato. Il mio testo stabiliva che, mentre aumentava la competenza del pretore sino a lire 100 mila per le cause mobiliari, essa veniva limitata a 50 mila per le cause immobiliari. E in ciò c'era anche una ragione: perchè mentre per le cause mobiliari lo spostamento si era verificato da uno a 50, per quelle immobiliari lo spostamento non era identico perchè per l'articolo 15 della procedura civile il valore si determina in base allo estimo catastale. Noi anzi sappiamo che per i terreni lo spostamento era da 1 a 10, e per i fabbricati nessuno spostamento c'è stato. Allora mi pareva opportuno mantenere la competenza pretoria limitata a 50 mila lire per le cause immobiliari, tanto più che era stato fatto presente che queste cause erano per ragioni di sfratto ed era opportuno non gravare ancora di più per farle andare al tribunale anzichè alla pretura.

In ogni modo la questione non è nella mia competenza perchè accettai l'emendamento proposto dalla Commissione del Senato, ossia di portare tutta la competenza pretoria a 100 mila lire sia per le cause immobiliari che per quelle mobiliari. Senonchè la Commissione della Camera dei deputati ha espresso parere diverso, e non posso ora ripetere a voi quelle stesse cose che ho già esposte. Io sono dello stesso parere che la competenza pretoria debba essere fissata nei limiti stabiliti dalla Camera. Però, se il Senato volesse modificare tali limiti, la legge dovrebbe tornare alla Camera dei deputati.

A questo riguardo debbo far rilevare che il provvedimento è di una urgenza estrema, per cui è opportuno che sia approvato, che il Senato faccia questo atto di accettazione dell'emendamento apportato dalla Camera dei

deputati, e renda possibile a questa legge di essere al più presto pubblicata; altrimenti perderemmo ancora del tempo in quanto quello che è l'essenziale in questo momento è di stabilire una maggiore competenza per quel che riguarda le cause di carattere mobiliare.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere in proposito.

PERSICO. La Commissione per le ragioni di opportunità illustrate testè dal Ministro guardasigilli, accetta il testo quale modificato dalla Camera dei deputati, pur ritenendo che fosse migliore quello già approvato dal Senato. Se noi però ora lo modificassimo, il disegno di legge dovrebbe tornare un'altra volta alla Camera, la quale potrebbe ritardarne per mesi l'approvazione, come è avvenuto per altri disegni di legge; e quindi ne soffrirebbero tutti i cittadini, i quali non potrebbero avvantaggiarsi degli effetti pratici di questo aumento del limite di competenza.

Per tali considerazioni la Commissione accetta l'emendamento quale approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera dei deputati del quale ho già dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'articolo 2 non risulta modificato.

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BISORI, *segretario:*

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere:

a) se gli consti che un tale Milani o Melani — il quale sarebbe stato inseguito da mandati di cattura e colpito da varie condanne penali — abbia ottenuto dal Ministero di grazia e giustizia regolare autorizzazione a raccogliere somme per l'infanzia abbandonata, colla clausola che il 50 per cento di tali somme sarebbe spettato ad esso Milani; che in appoggio a tale autorizzazione il Milani avrebbe raccolto nel Piemonte e in Lombardia somme ingenti (si accenna a oltre cento milioni): finchè la questura di Como si ingerì nell'affare;

b) quali provvedimenti siano stati adottati in conseguenza della illecita operazione

ROSATI.

Ai Ministri dell'interno, degli affari esteri e del tesoro, per conoscere se essi non ritengano doveroso presentare al Parlamento — di concerto tra loro — un disegno di legge che proroghi al 30 giugno 1950 le provvidenze a favore dei profughi dall'Africa, dalla Grecia, da altri Paesi esteri, dalla Venezia Giulia, dalle coste dalmate e dagli Abruzzi in considerazione delle penose raccapriccianti condizioni in cui, senza loro colpa, essi sono costretti a vivere e tenendo conto che, non essendo cessate le ragioni per le quali l'assistenza fu originariamente concessa, non è conseguentemente giustificata la cessazione di essa. Subordinatamente, quali altre provvedenze intendano comunque disporre perchè decine di migliaia di creature verso le quali esiste un dovere di solidarietà nazionale non siano da un giorno all'altro gettate in uno stato disperante di fame e di miseria di fronte al quale un colpo di scure, anche se legittimato da esigenze finanziarie, non avrebbe umana giustificazione.

JANNUZZI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere per la riapertura e il riordinamento dei nostri Musei, sparsi in tutta la penisola, e che, oltre a costituire un patrimonio d'incomparabile valore e bellezza, sono una ragione di attrattiva per gli studiosi e per gli amanti della storia, della cultura e delle arti di tutti i Paesi del mondo, e quindi una fonte importantissima per lo sviluppo del turismo in Italia.

PERSICO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere i provvedimenti adottati per la più sollecita riapertura di tutti i Musei italiani, considerando che l'immenso patrimonio artistico e le inestimabili richezze conservate nei nostri Musei sono insieme con le bellezze naturali la più importante attrattiva del nostro Paese per gli stranieri colti ed amanti del bello.

DI GIOVANNI.

Al Ministro dell'interno, per sapere se gli consti in base a quali criteri l'Autorità di pubblica sicurezza di Udine abbia ritenuto di autorizzare per domenica 1° maggio, in una sala cinematografica di Cividale del Friuli, un pubblico congresso di una cosiddetta minoranza slava del fronte popolare jugoslavo; se gli consta che durante detto congresso si sia rivendicato il diritto jugoslavo sulla regione friulana, si sia accusato il Governo di soprusi, angherie, vessazioni in danno della minoranza slava e si sia inneggiato alla repubblica federativa jugoslava, senza che l'Autorità di pubblica sicurezza presente abbia creduto di intervenire; infine se e quali provvedimenti, di fronte alla legittima indignazione della italianissima popolazione friulana, si creda prendere a salvaguardia del prestigio e dell'onore nazionale.

TESSITORI.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro delle finanze, per sapere quali provvedimenti intenda prendere il suo dicastero perchè i posti stradali di frontiera, nei quali la Guardia di finanza e gli ispettorati della dogana svolgono la loro attività, siano rispondenti alle esigenze dell'importante e delicato servizio e diano ai cittadini italiani e stranieri un senso meno miserando di quello che danno ora.

Richiama l'attenzione in modo particolare sul posto di dogana di Clavières, un vero stambugio inospitale per i funzionari che vi esercitano le loro funzioni ed assolutamente inadatto per i minimi servizi di controllo per i viaggiatori che di detto posto di confine si debbono servire.

In Clavières italiano (il paesetto è diviso in due dal Trattato di pace), è in via di ultimazione un discreto palazzotto destinato a caserma per i carabinieri che prestano servizio al confine; con poca spesa in più si poteva fare una costruzione più ampia e installarvi tutti i servizi: Dogana, Guardia di finanza, caserma dei carabinieri ecc. Si sarebbe data, così, una comoda sistemazione a tutti i funzionari e militari, che prestano servizio in quella zona, che, per parecchi mesi dell'anno è pressochè isolata dalla neve, e nello stesso tempo ne avrebbe guadagnato in decoro l'Italia, con servizi più appropriati per le persone italiane e straniere che passano per quella frontiera.

ROVEDA.

Al Ministro delle poste e telecomunicazioni, per conoscere quando sarà disposta l'emissione di uno speciale francobollo commemorativo del primo centenario della Repubblica Romana, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 7 aprile c. a.; o se, invece, non s'intenda dilazionare ancora e forse non provvedere a tale emissione, già richiesta da quasi un anno e che il Ministero delle poste il 19 giugno 1948 aveva ritenuto non necessaria considerando l'avvenimento « non di straordinaria importanza », mentre numerosissime altre serie di francobolli commemorativi furono emesse da allora per avvenimenti non certamente di importanza superiore e la Repubblica di San Marino ha già preceduto in questa emissione commemorativa lo Stato Italiano.

BERLINGUER.

Al Ministro dell'interno, per sapere se, dopo le pubbliche denuncie dell'« Avanti! », che hanno fatto enorme impressione, non intenda dare ordini precisi alle Questure perchè, invece di ostacolare la raccolta delle firme per la pace e la petizione, che è un chiaro diritto del popolo, affermato dalla Costituzione, si ponga fine alle vergognose innominabili sconcezze che continuano in certi *tabarins* di lusso,

mentre le fabbriche si chiudono, la disoccupazione aumenta, i poveri non hanno tetto e la miseria dilaga.

LOCATELLI.

Al Ministro dei trasporti, per sapere se, perdurando lo stato di insufficienza e di disagio delle comunicazioni ferroviarie Bergamo-Milano, si intenda autorizzare la prosecuzione in via permanente dell'*auto-direttissima*, tanto opportunamente istituita tra Bergamo e Milano dalla Società Autostradale in occasione della Fiera di Milano e che ha dato eccellenti risultati.

PEZZINI, GASPAROTTO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per chiedere come intenda provvedere — a cinque anni dall'incendio di Forni di Sotto per rappresaglia nazista in provincia di Udine, e ad un anno dalla visita del Ministro stesso a quella valorosa, ma disgraziata popolazione — affinchè venga accelerato il compimento dell'opera di ricostruzione, e in particolare siano ripristinate senza indugio la chiesa parrocchiale e la casa canonica, anche ad evitare la perdita dei muri ancora efficienti.

GORTANI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per chiedere come giudichi l'abbattimento degli alberi secolari iniziato nella piazza 1° Maggio a Udine e per sapere se non ritenga di intervenire immediatamente per arrestare, in nome della tutela del paesaggio, la vandalica operazione che ha suscitato giustificate deplorazioni e contrasti.

GORTANI.

Per un tragico disastro aereo.

GASPAROTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. (*Tutti i senatori e i membri del Governo si alzano in piedi*). Non credo che si possa frapporre indugio per esprimere il nostro profondo cordoglio per la notizia, ora sopraggiunta, che l'apparecchio recante la squadra dei calciatori italiani reduci da Lisbona, è precipitato e che tutta la squadra è deceduta. (*Profonda impressione*). Noi non possiamo lasciar passare una notizia che ci arreca così profondo dolore senza una nostra parola di alto rimpianto. Coloro che in terra italiana o all'estero, in qualunque modo, difendono l'onore ed i colori del nostro Paese sono cari alla Patria e meritano sempre la pubblica ammirazione. Non potendo, in questo momento, fare l'elogio di una vittoria, rendiamo onore a coloro che furono colpiti da così immensa sventura. (*Approvazioni*).

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Mi associo alle nobili parole del collega Gasparotto, non solo perchè essi, i caduti, rappresentavano una delle attività dello sport italiano, ma perchè erano giovani vite, perchè erano valori umani strappati alle loro famiglie, ai loro affetti. Noi sentiamo profondo dolore per la loro morte, ed io mando, in questo momento, l'espressione del nostro cordoglio alle mamme, alle spose, alle famiglie dei poveri caduti. Questa espressione di affetto che il Senato rivolge alle famiglie, sia loro di un qualche conforto nell'ora tragica che attraversano.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il doloroso annuncio dell'onorevole Gasparotto è confermato dalle notizie pervenute direttamente al Ministero dell'interno. Nel tragico incidente l'apparecchio è andato ad urtare contro il colle di Superga (non si conosce se per scarsa visibilità o per un guasto all'apparecchio) e sono deceduti 22 calciatori della squadra del «Torino», quattro giornalisti e quattro uomini dell'equipaggio.

È un lutto che colpisce lo sport italiano, il giornalismo italiano e l'aviazione italiana. Il Governo si associa alle parole degli oratori del Senato ed invia commosso, reverente omaggio alle vittime, e la espressione della più intima profonda solidarietà alle famiglie, così duramente colpite.

MERLIN UMBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Con cuore profondamente addolorato, a nome del gruppo della Democrazia cristiana, mi associo alle parole di tutti coloro che hanno parlato di questo gravissimo e doloroso incidente, il quale ci conturba e credo ci impedisca anche, almeno per oggi, di continuare i nostri lavori. Propongo all'Assemblea di sospendere, in segno di lutto, la seduta e di rinviarla a domani.

GUGLIELMONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUGLIELMONE. Mi associo con cuore straziato a nome dei parlamentari piemontesi alla commemorazione che i colleghi hanno fatto di questi forti figli della terra piemontese caduti in sì tragico incidente. La loro memoria vive associata al nome della nostra Torino e il nostro cordoglio profondo, il nostro rimpianto va alle famiglie, allo sport piemontese, al giornalismo piemontese, che sono così gravemente colpiti da tanta sciagura.

Io sono certo in questo momento di interpretare sicuramente il sentimento di tutti i piemontesi confermando il nostro rimpianto ed il nostro cordoglio per questa tragica, irreparabile perdita.

PROLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROLI. La tragica notizia ci commuove terribilmente e profondamente. Siamo in questo momento in uno stato di intensa emozione, perchè la perdita da parte di trenta famiglie non è soltanto lutto del Parlamento, ma lutto nazionale. Noi ci associamo cordialmente alle espressioni di cordoglio dell'onorevole Gasparotto e degli altri colleghi che ci hanno preceduti, ed inviamo alle famiglie il nostro deferente, commosso saluto.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Onorevoli colleghi, la ferale notizia che ci giunge ora improvvisa, ferisce profondamente il nostro cuore di cittadini e di rappresentanti del popolo. Quando delle giovinezze si immolano per una idea nobilissima come quella nello sport agonistico, la coscienza nazionale li segue, li esalta, li rimpiange.

PRESIDENTE. Sono sicuro di interpretare l'unanime sentimento del Senato associandomi alle nobili e commosse parole che sono state pronunciate.

I giovani valorosi così tragicamente periti, tenevano alto anche all'estero il nome italiano. Le gare sportive, che sono tanta parte della nostra vita moderna, avevano loro conferito quasi la rappresentanza dell'Italia nelle competizioni agonistiche internazionali. La loro perdita colpisce, quindi, nel più profondo del cuore l'orgoglio e la fierezza italiana.

Nell'inviare alla loro memoria il più affettuoso e reverente saluto ed alle famiglie le più accorate condoglianze del Senato, accolgo la proposta del senatore Merlin Umberto e tolgo la seduta in segno di lutto. (*Approvazioni*).

Domani seduta pubblica alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento delle seguenti interpellanze:

BUONOCORE (SANTONASTASO). — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per sapere se, in vista della urgente necessità di apprestare locali idonei per la maternità e l'infanzia nelle zone della provincia di Napoli nelle quali l'assistenza manca o è deficentissima, non intenda intervenire per disporre che siano cedute all'Amministrazione provinciale di Napoli le casermette di S. Paolo Belsito, potendo bastare per i bisogni militari i vasti locali della caserma « Principe Amedeo » (64).

CONTI (MACRELLI, PARRI, BERGMANN, FILIPPINI, D'ARAGONA, PIEMONTE, GONZALES, RAJA, RICCI Federico, PIERACCINI, CARMAGNOLA). — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per sapere, in presenza delle annunciate, non tollerabili ingerenze dell'ex re, nelle questioni politiche italiane, entro qual termine il Governo presenterà al Parlamento i disegni di legge per la rapida e già troppo procrastinata esecuzione della XIII disposizione transitoria della Costituzione, assicurando la destinazione dei beni degli ex re di Casa Savoia e congiunti, nonchè di quelli demaniali già assegnati alla corona, a fini sociali di assistenza, di beneficenza e cultura (93).

BERLINGUER. - *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per conoscere se il Governo intenda affrettare l'avocazione allo Stato dei beni degli ex re di Casa Savoia, tenendo presente non soltanto i deplorevoli ma certamente sterili messaggi del Pretendente ma anche la dovizia di mezzi di cui pare disponga la propaganda monarchica per le elezioni regionali sarde (94).

III. Discussione del disegno di legge:

Adeguamento dell'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza per i funzionari di pubblica sicurezza (370) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 19,30).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti